

VENERDÌ 6 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Coronavirus: nel 2020 saranno ridotti i crediti formativi obbligatori per i commercialisti - pag. 2
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici entra nel catalogo 231 - pag. 4
- Estromissione agevolata: l'immobile della ditta individuale diventa personale - pag. 6
- Lotteria degli scontrini: partecipare sì, ma con cautela - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Pubblici dipendenti in quarantena: l'assenza è retribuita - pag. 16
- Fondi pensione: dati annuali da consegnare agli iscritti entro marzo - pag. 18
- Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Seggiolini antiabbandono: operative le sanzioni. Come mettersi in regola - pag. 25
- Credito d'imposta investimenti: imprese in stand-by. Quali le soluzioni? - pag. 28

IMPRESA

- Big data e intelligenza artificiale: la nuova strategia UE a sostegno delle imprese - pag. 30

IN EVIDENZA

Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione

La diffusione in Italia del Coronavirus ha portato il Governo ad assumere, nelle ultime settimane, molteplici provvedimenti emergenziali. A prescindere dagli interventi di natura più strettamente tecnico-sanitaria, ordinanze, decreti legge e decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno previsto, per i datori di lavoro, nuovi obblighi di natura molto diversa tra loro. Sono dieci le regole principali che aziende e professionisti devono rispettare nei rapporti con dipendenti, fornitori, utenti o visitatori e nei confronti delle Autorità sanitarie (e non solo). Scoprite nel Dossier di IPSOA Quotidiano.

La diffusione del **Coronavirus** decreti, vuoi a fine di prevenzione (COVID-19) è affrontata in Italia ne del contagio, vuoi per ridurre (dal Governo, dalle Regioni, dalle Autorità Sanitarie e da tutti gli effetti negativi sull'economia le Autorità Sanitarie e da tutti gli e sul lavoro della prima categoria Organismi pubblici coinvolti) con di misure, costituiscono fonte - per tempestive misure emergenziali un verso - di molteplici obblighi in sino all'ultimo (in ordine cronologico) DPCM del 4 marzo 2020. Al capo a datori di lavoro e lavoratori e - per altro verso - di adempimenti netto dei provvedimenti di natura semplificati (è il caso, per esempio, più strettamente sanitaria, questi dello **smart working** e della



Coronavirus: nel 2020 saranno ridotti i crediti formativi obbligatori per i commercialisti

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Il CNDCEC ha deliberato che, al termine dell'emergenza a seguito dell'epidemia di coronavirus, verrà stabilita una riduzione dei crediti obbligatori richiesti, nel 2020, ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. E' quanto si legge nella informativa n. 160 che il 5 marzo è stata inviata a tutti gli Ordini locali con le indicazioni operative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

La **formazione professionale obbligatoria** nel 2020, per dottori commercialisti ed esperti contabili, e molto dipenderà dall'evoluzione che l'epidemia avrà nelle prossime settimane.

risentirà degli effetti dell'epidemia di COVID-19 (c.d. coronavirus"). Ma è certo che ci sarà una riduzione rispetto al minimo richiesto per essere in regola.

Infatti, saranno richiesti **meno crediti formativi**, rispetto ai consueti, A tale proposito, si ricorda che la per essere in regola con la FPC. vigente regolamentazione sulla

Di quanto sarà ridotto il monte **FPC**, prevede che i **dottori commercialisti** e gli esperti



Fisco

Le indicazioni del CNDCEC

Coronavirus: nel 2020 saranno ridotti i crediti formativi obbligatori per i commercialisti

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Il CNDCEC ha deliberato che, al termine dell'emergenza a seguito dell'epidemia di coronavirus, verrà stabilita una riduzione dei crediti obbligatori richiesti, nel 2020, ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. E' quanto si legge nella informativa n. 160 che il 5 marzo è stata inviata a tutti gli Ordini locali con le indicazioni operative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

La **formazione professionale obbligatoria** nel 2020, per dottori commercialisti ed esperti contabili, risentirà degli effetti dell'epidemia di COVID-19 (c.d. coronavirus”).

Infatti, saranno richiesti **meno crediti formativi**, rispetto ai consueti, per essere in regola con la FPC.

Di quanto sarà ridotto il monte crediti, non è dato ancora saperlo e molto dipenderà dall'evoluzione che l'epidemia avrà nelle prossime settimane.

Ma è certo che ci sarà una riduzione rispetto al minimo richiesto per essere in regola.

A tale proposito, si ricorda che la vigente regolamentazione sulla **FPC**, prevede che i **dottori commercialisti** e gli esperti contabili acquisiscano almeno **90 crediti** verificabili nell'arco di un triennio, con un **minimo** di **20 crediti** verificabili per ciascun anno.

E il triennio formativo attualmente in corso è partito proprio dal 2020.

A confermarlo è il CNDCEC **nell'informativa n. 16/2020 del 5 marzo**, laddove è riportato che, in una seduta del 3 marzo, l'argomento è stato già affrontato e c'è stata una prima delibera in tal senso.

Leggi anche: [Coronavirus: le nuove misure previste dal CNDCEC](#)

Si tratta, comunque, di un **atto dovuto** considerato che, di fatto, si sta registrando una sospensione di tutti gli eventi formativi presso gli Ordini locali, non solo dislocati nelle zone maggiormente colpite dall'epidemia, ma un po' in tutta Italia.

L'informativa, inoltre, riporta anche:

- l'avviso che nei prossimi giorni il CNDCEC, d'intesa con la Cassa di previdenza, deciderà alcune **misure di sostegno** per i Colleghi colpiti dall'emergenza;
- molte indicazioni utili agli stessi Ordini locali ai fini della gestione di questa emergenza sanitaria in atto in tutto il territorio italiano.

In attesa di capire quali saranno le forme di sostegno ed aiuto per i professionisti colpiti dall'emergenza, analizziamo le **istruzioni operative** fornite agli Ordini locali.

Indicazioni per gli Ordini dislocati nelle zone gialle

Per gli Ordini locali dislocati nelle Regioni **Emilia Romagna, Lombardia, Veneto** e nelle province di **Pesaro e Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona** (le c.d. “zone gialle”) è prevista:

- la **sospensione fino al 3 aprile** degli eventi svolti in luogo pubblico, degli eventi di formazione, dei corsi professionali, dei master e dei corsi di alta formazione;
- la sospensione delle **procedure concorsuali**, pubbliche e private, salvo che non si tratti di concorsi per soli titoli o svolti in modalità telematica;
- l'utilizzo, per le riunioni o incontri, strumenti di **collegamento da remoto**.

Indicazioni per gli Ordini dislocati in altre zone d'Italia

Relativamente agli altri Ordini locali, vengono confermate le indicazioni fornite dalla Funzione pubblica per gli **uffici pubblici**.

Pertanto, pur continuando a fornire i servizi richiesti, è ampiamente consigliato il ricorso a forme di **lavoro flessibile** e, da remoto, il c.d. “smart working” o “**lavoro agile**”, il rispetto delle distanze di sicurezza tra i soggetti che accedono agli uffici, prevedendo anche forme di **scaglionamento degli ingressi**, oltre che la fornitura di strumenti che possano garantire le norme igieniche di base (dispensatori di prodotti disinfettanti, ecc.).

Gestione degli eventi formativi

Come accennato, uno dei problemi principali riguarda la gestione degli **eventi formativi** che sono stati sospesi a causa dell'emergenza sanitaria.

A tale proposito, nell'informativa, si riportano alcune indicazioni di carattere procedurale per meglio gestire la calendarizzazione degli eventi da parte delle segreterie degli Ordini.

Nello specifico, viene disposto che:

- per gli **eventi in calendario dal 5 marzo 2020**, al fine di evitare il reinserimento, sul portale della

formazione del CNDCEC, di tutti gli eventi cancellati, le date potranno essere modificate inserendo, per ora, una data convenzionale, fissata al 30 giugno 2020. La data sarà poi modificata quando il Consiglio dell'Ordine avrà fissata quella nuova;

- per gli **eventi in calendario fino al 5 marzo 2020**, la gestione è lasciata in sospeso, sino a quando non verrà stabilita una nuova data di svolgimento dell'evento che sarà comunicata al CNDCEC mediante mail all'indirizzo FPC@commercialisti.it.

Fisco

Per i reati tributari

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici entra nel catalogo 231

di Stefano Loconte - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

La riforma dei reati tributari del decreto fiscale 2020 tocca anche la frode fiscale mediante altri artifici: oltre a confermare l'inasprimento della cornice edittale e l'applicabilità della confisca allargata, il delitto è stato incluso nel catalogo dei reati idonei a far scattare la 231, la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Al contempo, tuttavia, viene estesa anche a questa fattispecie la non punibilità nel caso in cui il debito tributario sia stato integralmente estinto in modo spontaneo, ovvero prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

Nell'ambito della **riforma dei reati tributari** in materia di imposte sui redditi e IVA operata dal **decreto fiscale 2020** (D.L. n. 124/2019) è previsto anche l'aggravamento del quadro punitivo per le frodi fiscali commesse mediante altri artifici. Specificamente, viene confermata la modifica della cornice edittale e l'applicabilità della **confisca allargata**; il delitto, inoltre, rientra nel catalogo di quelli idonei a far scattare la **responsabilità amministrativa da reato** degli enti *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo **operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente** ovvero avvalendosi di **documenti falsi** o di **altri mezzi fraudolenti** idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

La relazione dell'Ufficio del Massimario

Come sottolineato dall'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione nella relazione n. 3/2020 del 9 gennaio scorso, che illustra proprio le modifiche normative appena intervenute in materia di reati tributari, la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di **reato a struttura bifasica**, nel senso che la condotta è articolata su **due segmenti**, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di un'attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia posta in essere da altri, il soggetto agente ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione (cfr. Cass. pen. n. 15000/2019).

La relazione, inoltre, nell'inquadrare l'ambito di operatività della fattispecie, tiene a riportare anche una pronuncia di legittimità piuttosto recente (Cass. pen. n. 19672/2019), che ha espresso il principio per cui il rilascio, da parte di professionista abilitato, di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria, di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36, D.Lgs. n. 241/1997, ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento, idoneo ad ostacolare l'accertamento e a indurre l'Amministrazione finanziaria in errore, tale da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Peraltro, non trovando applicazione il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., il delitto concorre con lo specifico reato previsto dall'art. 39, D.Lgs. n. 241/1997.

L'aumento di pena

Ciò detto, la riforma, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, prevede anche per tale fattispecie un notevole aumento di pena, facendo passare la cornice edittale, che ante riforma oscillava da un anno e sei mesi a 6 anni di reclusione, tra un minimo di 3 fino a un massimo di 8 anni di carcere.

Un range leggermente meno duro rispetto a quello

previsto nel caso in cui la frode si realizzi mediante l'uso di fatture false (art. 2), e che, sommato alla presenza per l'art. 3 di una **soglia pur minima di punibilità**, suggerisce particolare attenzione nel delimitare l'operatività dell'una o dell'altra fattispecie; sul punto la giurisprudenza ha chiarito che ciò che tipizza la nozione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è sia l'**inesistenza dell'operazione economica**, oggettiva o soggettiva, totale o parziale, sia la **natura del documento** che la certifica, che deve essere costituito da una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie.

Responsabilità 231

Diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 124/2019, in sede di conversione il reato è entrato a far parte nel catalogo di quelli idonei a far scattare la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001.

Si tratta di un ampliamento rispondente a una precisa indicazione del legislatore eurocomunitario: infatti, la direttiva in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (direttiva UE n. 2017/1371, c.d. **PIF**, il recepimento della quale è stato incluso nella legge di delegazione europea pubblicata in Gazzetta il 18 ottobre 2019) impone che per le frodi IVA sia prevista, accanto a quella delle persone fisiche, anche la responsabilità delle persone giuridiche, e che a queste siano irrogate pure sanzioni interdittive: per questo la

legge n. 157/2019 ha inserito, accanto alla sanzione pecuniaria fino a 500 quote, anche:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Leggi anche Direttiva PIF, reati tributari e responsabilità 231: l'eccezione diventa regola?

Ulteriori novità

È stata confermata in sede di conversione anche l'applicabilità a questo reato della confisca allargata o per sproporzione; specificamente, in caso di condanna o patteggiamento, laddove l'imposta evasa sia superiore a 100.000 euro, si potrà intervenire su quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Quale ultima novità, anche la dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 non sarà punibile se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante **integrale pagamento** degli importi dovuti, a seguito di **ravvedimento operoso** che sia però intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto **formale conoscenza** di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Fisco

Opzione entro il 31 maggio 2020

Estromissione agevolata: l'immobile della ditta individuale diventa personale

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Nuova edizione per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali posseduti dagli imprenditori individuali alla data del 31 ottobre 2019. Con l'opzione - da esercitare entro il 31 maggio - è possibile far rientrare i beni nella sfera privata degli imprenditori con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2020, beneficiando dell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8%. La base imponibile è rappresentata dalla differenza tra il valore normale o catastale dell'immobile e il costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'estromissione.

Anche per il 2020 è confermato il regime agevolato per l'**estromissione** degli **immobili strumentali** posseduti dagli **imprenditori individuali**.

La legge di Bilancio (art. 1, comma 690, della legge n. 160/2019) ha infatti previsto l'estensione delle disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016 anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del **31 ottobre 2019**, poste in essere **dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020**.

In cosa consiste il regime agevolato

La principale agevolazione si sostanzia nel pagamento di un'**imposta sostitutiva** sulle plusvalenze che emergono all'atto del **passaggio** dell'immobile **dal regime d'impresa alla sfera privata** del soggetto.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese individuali, anche in forma di impresa familiare, in attività sia al 31 ottobre 2019, sia al 1° gennaio 2020. Nell'individuazione dei soggetti interessati non assume alcun rilievo il regime contabile adottato dall'impresa. Sul punto mantengono validità i chiarimenti forniti all'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2016.

Quali immobili possono essere estromessi

Le agevolazioni sono subordinate al rispetto di alcuni **requisiti** riguardanti la natura degli immobili interessati dall'operazione di estromissione.

Nel dettaglio, possono beneficiare del regime agevolato esclusivamente le estromissioni di immobili **strumentali**, per natura (anche se concessi in locazione o in comodato oppure se inutilizzati) o per destinazione. Si considerano **strumentali per natura** gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, E, nonché nella categoria A/10.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili strumentali per destinazione, l'agevolazione troverà applicazione solo con riferimento a quelli utilizzati dall'imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio

dell'impresa.

Dall'operazione di estromissione consegue, in via generale, la **tassazione diretta in capo all'imprenditore** (soggetta a imposta sostitutiva) e l'emersione di **materia imponibile IVA** salvo l'operazione avvenga in regime di esenzione o sia fuori campo di applicazione del tributo (ad esempio nel caso di immobili acquistati senza detrazione dell'imposta).

L'imposta di **registro** e le imposte **ipotecarie e catastali**, al contrario, non sono dovute poiché non si verifica in concreto nessun trasferimento immobiliare, bensì un mero passaggio dalla sfera dell'impresa individuale a quella privata.

L'imposizione sostitutiva

L'estromissione agevolata implica il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto, al netto delle quote di ammortamento dedotte sino al 2018. È inoltre possibile assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986.

Il **costo fiscalmente riconosciuto** è determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Come versare

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata:

- per il 60% **entro il 30 novembre 2020**;
- per il restante 40% **entro il 30 giugno 2021**, utilizzando il codice tributo 1127.

Sulla scorta dei chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che l'opzione per l'estromissione sia consentita anche nell'ipotesi in cui non emergano differenze tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto da

assoggettare ad imposta sostitutiva.

Opzione a efficacia retroattiva

Per le estromissioni effettuate ai sensi della legge di Bilancio 2019, il termine per l'esercizio dell'opzione è fissato al 31 maggio 2020, anche se i relativi **effetti** retroagiscono al **1° gennaio 2020**.

L'opzione avviene per **comportamento concludente**, ossia attraverso atti che rendano manifesta la volontà di escludere gli immobili dal patrimonio dell'impresa. In mancanza di un atto notarile, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare

n. 26/E/2016, può considerarsi comportamento che esprime in modo concludente la volontà di estromettere gli immobili la contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria), oppure sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).

La stessa circolare ha precisato che l'**opzione** si intende "**perfezionata**" con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei relativi valori (valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva), indipendentemente, quindi, dal pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Fisco

In attesa del provvedimento attuativo

Lotteria degli scontrini: partecipare sì, ma con cautela

di Andrea Bongi - Dottore commercialista in Pistoia

Incassato il via libera del Garante privacy, la lotteria degli scontrini si appresta al debutto da luglio. In questa prima fase le informazioni raccolte per il nuovo concorso a premi verranno utilizzate esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alla lotteria. Il rischio, tuttavia, in un'ottica futura e potenziale, è che lo sguardo del fisco finisca anche su tali dati, che potrebbero rivelare tenori di vita non in linea con i redditi dichiarati. In chiave antievasione, poi, i consumatori potranno segnalare gli esercenti che rifiutano di acquisire il codice lotteria: Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza utilizzeranno queste segnalazioni per l'analisi del rischio di evasione. Un approccio prudentiale alla nuova lotteria è, dunque, consigliabile: partecipare sì, ma con cautela.

Lotteria degli scontrini ai nastri di partenza. Dopo il sostanziale via libera ottenuto dal **Garante della privacy** nel parere del 13 febbraio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta predisponendo il set di strumenti necessari per dare il via al **nuovo concorso a premi** che debutterà il 1° luglio.

Leggi anche [La lotteria degli scontrini incassa il via libera del Garante privacy](#)

Nella prima fase di avvio della nuova lotteria, le informazioni che verranno raccolte saranno archiviate in una apposita **banca dati** denominata **“Sistema Lotteria”** la cui gestione sarà affidata a Sogei.

I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate **esclusivamente** per le finalità della lotteria. Non ci dovrebbero essere cioè ulteriori trattamenti di tali informazioni quali, ad esempio, l'individuazione del tenore di vita dei contribuenti che decidono di partecipare alla nuova lotteria degli scontrini istituita dalla legge n. 232/2016.

Il Garante della Privacy, sulla base dello schema di provvedimento attuativo della lotteria predisposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, ha comunque precisato che tali informazioni, seppur sottoposte a pseudonimizzazione, debbono essere comunque considerate e trattate come **dati personali** in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili.

La **pseudonimizzazione** richiamata dal Garante costituirà il **procedimento basilare** su cui si fonderà la nuova lotteria degli scontrini. La possibilità di partecipare sarà infatti condizionata al rilascio da parte dei consumatori del **“Codice lotteria”** che costituisce, di fatto, uno “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, univocamente e randomicamente associato al codice fiscale dello stesso, senza obbligo alcuno di identificazione.

Il codice lotteria verrà acquisito da ogni singolo contribuente attraverso l'apposita funzionalità che verrà messa a disposizione nell'area pubblica del “Portale

Lotteria” sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il codice lotteria

Questo codice alfanumerico di 8 caratteri, necessario per l'identificazione del vincitore della nuova lotteria, costituisce l'elemento centrale dell'intera procedura. Per poter partecipare alle estrazioni il consumatore dovrà infatti fornire all'esercente l'attività commerciale il proprio codice lotteria senza necessità di ulteriori identificazioni.

Per la generazione del codice verrà effettuata una verifica preliminare, mediante accesso all'Anagrafe Tributaria, della utilizzabilità del codice fiscale ai fini della partecipazione alla lotteria.

Una volta acquisito, il codice lotteria potrà essere **stampato o salvato su dispositivo mobile** per essere più facilmente esibito all'esercente al momento dell'acquisto.

Per il Garante della Privacy l'utilizzo del codice lotteria consente di rendere le informazioni raccolte non più ragionevolmente riconducibili, da parte dell'esercente e dell'Agenzia delle Entrate, a una persona, in assenza di informazioni aggiuntive, e, dall'altro, nel rispetto del principio di minimizzazione, evita agli interessati di dover fornire agli esercenti il proprio codice fiscale, da cui sono invece agevolmente ricavabili il sesso, la data e il luogo di nascita.

La nuova banca dati “Sistema Lotteria”

La banca dati in oggetto verrà alimentata dalle informazioni relative ai corrispettivi comunicati dall'Agenzia delle Entrate per i quali il consumatore avrà chiesto l'inserimento del proprio codice lotteria.

Le informazioni che verranno memorizzate in questa nuova banca dati sono **molteplici** e di assoluta rilevanza.

In particolare, verranno memorizzate: la partita IVA e la denominazione del cedente/prestatore; l'identificativo/progressivo completo del documento fiscale trasmesso; la data e l'ora del documento; l'importo del

corrispettivo e la distinzione del pagamento tramite contanti o con strumenti elettronici e l'eventuale importo del corrispettivo non pagato.

In aggiunta ai dati sopra descritti nella nuova banca dati Sistema Lotteria verranno acquisti anche il codice lotteria del cliente e la data di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle ENTRATE ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015.

Il parere del Garante Privacy precisa inoltre che nella prima fase di avvio della nuova lotteria, gli acquisti per i quali i dati sono trasmessi al **Sistema Tessera sanitaria** concernenti le prestazioni sanitarie e quelli documentati tramite **fatture elettroniche**, non parteciperanno alle estrazioni, almeno fino all'adozione di un successivo provvedimento interdirettoriale che introduca meccanismi tecnici idonei alla trasmissione dei dati necessari.

Resteranno fuori dalla lotteria anche gli acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale per usufruire di detrazioni o deduzioni.

I dati acquisti verranno conservati per 10 anni ovvero, nel caso di contestazioni o eventuali giudizi, fino alla definizione degli stessi.

Trattamento dei dati

Per come risulta strutturata la raccolta e la conservazione delle informazioni nella nuova banca dati, il Garante della privacy ha richiesto espressamente la limitazione del loro trattamento esclusivamente ai fini della lotteria dei corrispettivi.

Non ci potranno essere ulteriori trattamenti, anche di natura tributaria, sui dati sopra elencati.

Si tratta di una **precisazione importante**. Se tali dati potessero essere utilizzati anche per ulteriori attività diverse da quelle relative alla lotteria probabilmente se

ne ridurrebbe, anche di molto, l'appetibilità.

Attraverso la richiesta di inserimento del codice lotteria negli scontrini di acquisto il **contribuente** verrà praticamente **"tracciato"** sia in relazione agli **acquisti effettuati**, sia in relazione ai suoi **spostamenti** sul territorio nazionale. Ciò potrebbe ovviamente creare qualche difficoltà in tutti i casi in cui il tenore di vita disvelato da tali informazioni non sia adeguato rispetto ai redditi dichiarati al fisco.

Estrazioni e premi

Lo schema di provvedimento attuativo della nuova lotteria degli scontrini sottoposto al parere del Garante Privacy indica anche l'entità dei premi e le modalità di partecipazione al nuovo concorso.

Per quanto riguarda i **premi** sono previste due tipologie di estrazioni. La prima avverrà su base mensile mentre la seconda sarà su base annuale.

Per le estrazioni mensili sono previsti i seguenti premi:

- a) primo biglietto estratto 50.000 euro;
- b) secondo biglietto estratto 30.000 euro;
- c) terzo biglietto estratto 10.000 euro.

Per l'estrazione annuale è previsto un premio di 1.000.000 di euro.

Per quanto riguarda invece le modalità di partecipazione alla lotteria si specifica che per **ogni corrispettivo valido trasmesso**, il Sistema Lotteria genererà un **numero di biglietti virtuali** che concorreranno alle estrazioni.

Il numero massimo di biglietti associati a un corrispettivo è, in ogni caso, pari a 1.000. Tale valore di soglia è raggiunto a partire da un corrispettivo di ammontare pari a 999,97 euro.

Nella tabella che segue sono riportati il numero dei biglietti virtuali che verranno associati ad ogni singolo importo.

Corrispettivo [TG:sup] (*)/[TG:sup]	Biglietti	Corrispettivo	Biglietti	Corrispettivo	Biglietti	Corrispettivo	Biglietti
1	9	10	88	500	990	999,5	999
2	18	20	168	550	993	999,6	999
3	27	30	241	600	996	999,7	999
4	36	40	308	650	997	999,8	999
5	45	50	369	700	998	999,9	999
6	53	60	424	750	999	1.000,0	1.000
7	62	70	475	800	999	1.000,1	1.000
8	71	80	521	850	999	1.000,2	1.000
9	79	90	563	900	999	1.000,3	1.000
10	88	100	602	950	999	1.000,4	1.000

[TG:sup] (*)/[TG:sup] Valore in euro

Considerazioni conclusive

Acquisito il parere favorevole del Garante Privacy la nuova lotteria degli scontrini si appresta dunque al debutto. A breve verrà pubblicato il provvedimento direttoriale attuativo a seguito del quale saranno poi implementate le funzionalità necessarie per l'avvio del nuovo concorso a premi.

In questa prima fase le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alla lotteria.

I dati raccolti resteranno archiviati nelle nuove banche dati per almeno 10 anni.

Il **rischio**, almeno in un'ottica futura e potenziale, è che gli sguardi curiosi del fisco finiscano anche su tali dati che potrebbero disvelare tenori di vita non in linea con i redditi dichiarati al fisco.

Oltre a tale considerazione, non si può non ricordare

come dal nuovo concorso a premi potranno scaturire comunque informazioni interessanti in chiave antievasione. Come si legge nel parere del Garante Privacy infatti, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può **segnalare** tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Queste segnalazioni verranno poi utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte non si può che suggerire un **approccio prudentiale** alla nuova lotteria.

Partecipare sì, ma con cautela.

Fisco

Dal CNDCEC

Coronavirus: le nuove misure previste dal CNDCEC

In merito all'emergenza coronavirus, il CNDCEC ha disposto che gli eventi richiesti in accreditamento siano rinviati. Inoltre, nella seduta del 3 marzo scorso è stato deliberato che al termine dell'emergenza verrà stabilita una riduzione dei crediti obbligatori ai fini della fpc per l'anno 2020. Con l'informativa n. 16 del 5 marzo 2020 è stato sottolineato che gli Ordini dislocati nelle zone meno interessate dall'emergenza coronavirus ai fini della prestazione lavorativa debbano preferire modalità flessibili di svolgimento della prestazione stessa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie e i lavoratori su cui grava la cura di figli a seguito di eventuale contrazione dei servizi all'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 16 del 5 marzo 2020 riguardante **l'emergenza Coronavirus**.

Per agevolare le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, in ragione dell'ampia decretazione di urgenza del Governo, sono state individuate nel rispetto dell'autonomia dei singoli Ordini alcune **misure omogenee** su tutto il territorio nazionale. Per tale ragione è stato evidenziato che per gli Ordini dislocati nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e per quelli delle Province di Pesaro e Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, si applicano le seguenti misure:

- sospensione fino al 3 aprile degli **eventi in luogo pubblico** o privato, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico;
- sospensione fino al 3 aprile delle **attività di formazione**;
- sospensione delle **procedure concorsuali** pubbliche e private, ad esclusione dell'ipotesi in cui sia effettuata la valutazione dei candidati solo su basi curriculari;
- privilegiare negli incontri la modalità di **collegamento da remoto**.

Per gli Ordini dislocati in tutto il **resto d'Italia** si prevede:

- ordinario svolgimento dell'attività amministrativa, con normale apertura degli uffici pubblici e svolgimento delle attività istituzionali;
- svolgimento della prestazione lavorativa, con preferenza della **modalità flessibili** di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie, i lavoratori su cui grava la cura di figli a seguito di eventuale contrazione dei **servizi all'asilo nido** e della scuola

dell'infanzia. Inoltre occorre favorire il **lavoro agile**.

-**obblighi informativi** dei lavoratori, per cui tutti coloro che operano presso l'amministrazione sono tenuti a comunicare se provengono da una delle aree rosse o se hanno avuto contatto con persone provenienti da quell'area;

- utilizzo della modalità telematica per **eventi aggregativi**;

- svolgimento solo delle **missioni nazionali** e internazionali ritenute indispensabili;

-di evitare negli uffici adibiti al pubblico il **sovraffollamento** e predisporre una accurata **pulizia** e disinfezione delle superfici ed ambienti.

Inoltre il Consiglio Nazionale ha disposto che gli **eventi** richiesti in accreditamento siano rinviati ed è stato deliberato nella seduta del 3 marzo scorso che al termine **dell'emergenza** verrà stabilita una riduzione dei **crediti obbligatori** ai fini della fpc per l'anno 2020.

Successivamente saranno comunicate le misure di sostegno che il Consiglio renderà disponibili per i colleghi colpiti dall'emergenza.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 05/03/2020, n. 16

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Tardivo invio modello ANR/3: è una violazione di natura formale

Nell'ipotesi di tardivo invio modello ANR/3, riguardante l'identificazione diretta ai fini iva di soggetto non residente, trattandosi di violazioni che hanno natura formale, non ricorrono i presupposti per applicare la causa di non punibilità che è prevista per le sole violazioni c.d. meramente formali, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 86 del 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 86 e 87 del 5 marzo 2020 con cui ha dato dei chiarimenti in tema di tardivo invio **modello ANR/3**.

La normativa dispone che in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione di inizio o variazione di

attività di cui all'articolo 35-ter del decreto IVA o di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte, si applica la sanzione da euro 500 a euro 2.000.

La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obligato provvede alla **regolarizzazione** della **dichiarazione** presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

Questa attenuante non esclude la possibilità di regolarizzazione spontanea delle violazioni commesse entro i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Per cui, pur essendo espressamente prevista, quale unica **violazione punibile**, l'omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività è in ogni caso sanzionabile anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini ordinariamente previsti.

Per l'omessa, incompleta o **infedele comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, mentre fuori dai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se in quest'ultima sono, tra l'altro, omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Occorre evidenziare che quanto alla **natura delle violazioni**, l'Agenzia ha chiarito che le stesse hanno carattere "**formale**" rientrando tra le inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale.

Quindi in tal caso non ricorrono i presupposti per applicare la causa di non punibilità che è prevista per le sole violazioni c.d. **meramente formali**, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/03/2020, n. 86

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/03/2020, n. 87

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Credito d'imposta per

gli investimenti nel Mezzogiorno: è ammissibile il trasferimento dalla società ai soci

In tema di trasferimento del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno delle società di persone ai soci, possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 85 del 5 marzo 2020 con cui ha evidenziato come l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.

Con la risposta a interpello n. 85 del 5 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per gli **investimenti nel Mezzogiorno**.

La Legge n. 208 del 2015 ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, ossia un credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

L'agevolazione è differenziata in relazione alla **dimensione aziendale** e spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Occorre evidenziare che i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione sono tenuti a effettuare apposita comunicazione per la **fruizione del credito d'imposta**, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019.

Con riferimento alla rilevanza fiscale **dell'agevolazione**, è stato precisato che in assenza di un'espressa esclusione normativa il credito d'imposta in esame è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d'impresa. Quanto al contributo in esame è stato evidenziato che l'agevolazione, generata dall'acquisto di beni strumentali nuovi, rientra nella categoria dei contributi in conto impianti.

Sulla base della scelta tra le **tecniche di contabilizzazione** previste dai principi contabili nazionali, rimane ferma la rilevanza fiscale dei contributi sulla base del principio di competenza.

In relazione alle imprese minori, in considerazione del principio di analogia di trattamento fiscale dell'acquisto dei beni in proprietà e in leasing, i **canoni di leasing** sono deducibili in capo alle imprese minori a norma del comma 7 dell'articolo 102 del TUIR.

Con riferimento alla fruibilità del credito d'imposta da parte del **collaboratore familiare**, occorre notare che secondo l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, il credito di imposta è attribuito "alle imprese" che acquisiscono beni strumentali nuovi.

Destinatari di tale beneficio sono tutti i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, esclusi i soggetti che operano in determinati settori e i soggetti in difficoltà.

Per quanto concerne il trattamento fiscale dei redditi prodotti dall'impresa familiare si prevede, al ricorrere delle condizioni ivi indicate, che il relativo reddito sia imputato al titolare imprenditore e ai familiari collaboratori, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Dunque, il **collaboratore familiare** è titolare di un reddito di partecipazione, che, ottenuto dalla ripartizione del reddito di impresa, ne mantiene la stessa natura; dal che consegue che lo stesso, in qualità di titolare di reddito di impresa, possa rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione del **credito di imposta**.

Quanto al **trasferimento dei crediti d'imposta** delle società di persone ai soci, è stato affermato che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società.

Questa affermazione è diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza delle società.

Il reddito di partecipazione imputato ai **soci**, infatti, ha la stessa natura, come reddito d'impresa, di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione. Le società, quindi, indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Inoltre l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del **credito d'imposta**, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e chiarisce che i soci potranno

utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/03/2020, n. 85

Fisco

Prima estrazione il 7 agosto

Lotteria degli scontrini: pronte le regole su partecipazione, premi ed estrazione

Dal 1° luglio 2020 tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini, acquistando beni o servizi fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. L'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate hanno pubblicato le nuove regole per partecipare al nuovo concorso, regole che prevedono l'esibizione al momento dell'acquisto (e senza obbligo alcuno d'identificazione) del codice lotteria, che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. La prima estrazione mensile verrà effettuata venerdì 7 agosto 2020 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020.

Con la determinazione n. 80217 del 6 marzo 2020, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha individuato le istruzioni per partecipare alla **lotteria degli scontrini**, il concorso a premi collegato al nuovo scontrino elettronico.

Come si partecipa alla lotteria degli scontrini

Al momento dell'acquisto, per la partecipazione alla lotteria il consumatore esibisce all'esercente il proprio **codice lotteria**, senza obbligo alcuno di identificazione.

Il codice identificativo è generato randomicamente utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione nell'area pubblica del "**Portale lotteria**". Il codice lotteria può essere stampato o salvato su dispositivo mobile per essere esibito all'esercente.

Ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate e acquisito dal Sistema Lotteria partecipa alla **lotteria**, nei limiti di quanto contestualmente pagato se di importo pari o superiore ad un euro. Occorre sottolineare che ogni corrispettivo partecipa a

una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

In particolare, partecipano all'estrazione:

- settimanale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nella settimana oggetto dell'estrazione;
- mensile, previo positivo esito delle verifiche, tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell'estrazione;
- annuale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nell'anno oggetto dell'estrazione.

Per l'anno in corso 2020 sono previste solo le estrazioni mensili e l'estrazione annuale; le estrazioni settimanali sono effettuate dall'anno 2021.

Quanto ai dati necessari ai fini della partecipazione alla lotteria, questi sono **estratti** dalle informazioni dei **corrispettivi** relativi alle singole operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi trasmessi all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle Entrate acquisisce i dati ed effettua i seguenti **controlli** in fase di accoglienza:

- controllo di validità della firma e della conformità della struttura del file contenente i dati;
- verifica dell'univocità del file trasmesso;
- verifica dei limiti dimensionali del file trasmesso;
- verifica della validità del dispositivo e del certificato utilizzato;
- verifica della presenza, nel file acquisito, di tutti i dati obbligatori previsti;
- controllo di validità della data del documento dei singoli corrispettivi contenuti nel file;
- controlli di congruenza degli importi dei singoli corrispettivi contenuti nel file.

Dopo, l'Agenzia delle Entrate invia al trasmittente un **esito di accoglienza** o **scarto** del file trasmesso. In caso di esito di scarto del file tutti i dati dei corrispettivi in esso contenuti non sono acquisiti. Nel caso di file accolto sono evidenziati nell'esito del file trasmesso eventuali corrispettivi in esso contenuti che non hanno superato i controlli e che non sono validi ai fini della **partecipazione alla lotteria**. I dati vengono comunicati all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini dell'alimentazione della banca dati Sistema Lotteria.

La banca dati Sistema Lotteria

L'Agenzia delle Dogane costituisce una banca dati, denominata **Sistema Lotteria**, per la cui gestione si avvale di Sogei S.p.A., alimentata dalle informazioni relative ai corrispettivi comunicate dall'Agenzia delle Entrate.

Le informazioni memorizzate in tale banca dati sono le seguenti:

- partita IVA e denominazione del cedente/prestatore;

- identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;

- data e ora del documento;

- importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;

- codice lotteria del cliente;

- data di trasmissione telematica dei corrispettivi

La nuova determinazione è varata nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, poiché, infatti, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, al fine di minimizzare il **trattamento dei dati** del consumatore, rende disponibile nell'area pubblica del "Portale lotteria", un'apposita funzionalità per generare il **codice lotteria** attraverso l'inserimento del codice fiscale da parte del consumatore medesimo, che gli consentirà di partecipare alla lotteria attraverso uno pseudonimo che è il codice lotteria.

Il Garante per la protezione dei dati personali infatti è stato consultato e si è espresso con il provvedimento n. 30 del 13 febbraio 2020.

Leggi anche [La lotteria degli scontrini incassa il via libera del Garante privacy](#)

Per ogni corrispettivo valido trasmesso e messo a disposizione, il **Sistema Lotteria** genera un numero di biglietti virtuali. Ai fini della conversione in **biglietti virtuali** per corrispettivo valido, si intende un corrispettivo pagato di importo uguale o superiore ad un euro, associato univocamente ad una persona fisica, maggiore di età alla data di acquisto dei beni e dei servizi.

Ciascun corrispettivo valido per la partecipazione alla lotteria genera un numero di **biglietti virtuali** per la partecipazione all'estrazione, pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo, con arrotondamento all'unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. Per corrispettivi pari o superiori a 1.000 euro il numero massimo di biglietti generati è, in ogni caso, pari a 1.000.

L'estrazione

Le operazioni di **estrazione** avvengono sotto la responsabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Il **calendario delle estrazioni** può essere modificato con provvedimento direttoriale.

Il **biglietto vincente**, tra quelli partecipanti, è determinato sulla base del numero prodotto dal sistema di estrazione, che identifica il numero del biglietto virtuale e, quindi, del corrispettivo vincente.

L'estrazione di tale **biglietto virtuale** è ritenuta nulla e l'operazione viene ripetuta se viene estratto un biglietto virtuale associato ad un corrispettivo:

- già vincente nel corso della stessa estrazione;
- riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi;
- annullato o reso;
- riferito a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati.

Le **operazioni di estrazione** sono effettuate con modalità automatizzata e il risultato delle estrazioni, privo del codice lotteria, è reso noto sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell'area pubblica del Portale lotteria.

Per l'estrazione annuale è previsto un premio di 1.000.000 di euro, per le estrazioni mensili n. 3 premi di 30.000 euro per ciascun mese e per le estrazioni settimanali n. 7 premi da 5.000 euro per ciascuna settimana.

I premi devono essere **reclamati** entro il **termine decadenziale di 90 giorni** dalla ricezione della comunicazione di vincita e i premi settimanali e mensili non reclamati nel termine previsto concorrono alla formazione di eventuali **altri premi** da distribuire in occasione dell'estrazione annuale. I premi annuali non reclamati entro il termine previsto concorrono alla formazione dei premi annuali per i successivi anni di riferimento.

Quanto alla **vincita**, questa è pagata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli esclusivamente mediante **bonifico bancario** o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Portale lotteria

Si tratta di un apposito, gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, contenente le informazioni e i servizi specifici previsti per la lotteria. Il Portale lotteria è suddiviso in due aree: una pubblica e una riservata.

L'area pubblica del portale contiene le informazioni riguardanti l'andamento della lotteria quali, ad esempio:

- le informazioni riguardanti il gioco;
- il calendario delle estrazioni previste;
- lo stato delle singole estrazioni;
- il codice dei documenti di certificazione risultati vincenti e quelli relativi ai premi non reclamati entro il previsto termine decadenziale;
- le modalità di partecipazione alle estrazioni;
- le modalità di riscossione dei premi;
- la normativa di riferimento.

Nell'**area riservata** il consumatore può:

- consultare il **proprio profilo** contenente le informazioni eventualmente inserite durante la fase di registrazione;

- verificare il singolo documento rilasciato ed il numero dei **biglietti virtuali** della lotteria associati;
- verificare le **vincite**;
- attivare o disattivare diverse funzionalità di ausilio per le diverse tipologie di comunicazione;
- conoscere i **corrispettivi** vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine decadenziale per la riscossione del relativo premio;
- esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del **trattamento dei dati** attraverso modalità semplificate tra cui l'opposizione al trattamento e alla cancellazione dei dati;
- consultare i **codici lotteria associati** al proprio codice fiscale, con la relativa data di generazione

Il calendario

L'allegato alla determinazione riporta il calendario delle estrazioni e prevede che le **estrazioni settimanali** siano effettuate, a decorrere **dall'anno 2021** ogni **giovedì**, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente l'estrazione.

La **prima estrazione** settimanale viene effettuata **giovedì 14 gennaio 2021** fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 4 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.

Le **estrazioni mensili** vengono effettuate **ogni secondo giovedì** del mese, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione entro le 23:59 dell'ultimo giorno.

La **prima estrazione mensile** viene effettuata eccezionalmente **venerdì 7 agosto 2020** fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 entro le ore 23:59.

La data dell'**estrazione annuale**, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, a seguito della determinazione degli eventuali premi non reclamati entro il previsto termine decadenziale che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Agenzia delle Entrate, determinazione 06/03/2020, n. 80217

Lavoro e Previdenza

Per l'emergenza Coronavirus

Pubblici dipendenti in quarantena: l'assenza è retribuita

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

Per i dipendenti pubblici la malattia, la quarantena, la permanenza domiciliare fiduciaria e le assenze imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Coronavirus non comportano decurtazioni dello stipendio. Diversa, invece, la valutazione delle assenze volontarie, scaturite dalla paura del contagio, non coperte da altri istituti legali e contrattuali, che risultano ingiustificate e possono comportare una responsabilità disciplinare, che può scaturire anche nel licenziamento del pubblico dipendente. Sono alcune delle indicazioni che emergono dall'analisi delle misure urgenti previste dal D.L. n. 9 del 2020.

La **malattia**, la **quarantena** e la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i **dipendenti pubblici** non comportano decurtazioni stipendiali, così come le assenze imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da **Coronavirus** (COVID-19), mentre le **assenze volontarie**, non coperte da altri istituti legali e/o contrattuali, sono ingiustificate.

Questo è quanto emerge dall'art. 19 del **D.L. n. 9/2020** che stabilisce misure urgenti in materia di **pubblico impiego** con particolare riferimento alle assenze a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Leggi anche [Coronavirus: le misure da adottare nella PA fuori dalla zona rossa](#)

Malattia e quarantena

L'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nei **primi dieci giorni** di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con **esclusione** di ogni **indennità** o **emolumento**, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (trattenuta Brunetta).

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Inoltre, la norma, al comma 1-bis, prevede che per le assenze per malattia del personale del **comparto sicurezza e difesa** nonché del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

Con il D.L. n. 9/2020 il Governo ha stabilito che il

periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al COVID-19, è **equiparato** al periodo di **ricovero ospedaliero** ed ha aggiunto al citato comma 1 dell'art. 71, D.L. n. 112/2008, che dalla norma sono esclusi ad esclusione i periodi relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Da quanto sopra ne deriva che la decurtazione delle indennità o emolumenti, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (in pratica la c.d. trattenuta Brunetta) **non si applica** al periodo trascorso in **malattia** o in **quarantena** con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al **COVID-19**, nonché ai periodi relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Assenze imposte

Sempre il recentissimo D.L. n. 9/2020, al comma 3 del citato art. 19 ha stabilito anche che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 6/2020, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge ma, nel caso di specie, l'Amministrazione **non corrisponderà l'indennità sostitutiva di mensa**, ove prevista. Logicamente **non spetteranno** neanche i **buoni pasto**.

Assenze volontarie

Logicamente nulla dispone il decreto in merito alle assenze volontarie, ovvero quelle scaturite dalla **paura del contagio** che ha portato in alcuni casi ad assenze da "panico coronavirus" le quali, non essendo in alcun

modo giustificate da malattia, quarantena con sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, o dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono **del tutto arbitrarie**.

Analogo discorso vale per le assenze dei dipendenti pubblici scaturite dalla necessità di **accudire i figli** che sono a casa in quanto le scuole sono state chiuse in via precauzionale.

Nei casi di specie i dipendenti pubblici potranno optare per fruire di altri istituti legali e/o contrattuali, come le **ferie**, le **festività soppresse** o, nel caso di figli a casa da scuola, i permessi per particolari motivi personali e familiari ex art. 32 CCNL Funzioni Centrali e CCNL Funzioni Locali o ex art. 37 del CCNL Sanità, pari a 18 ore nell'anno solare che, però, possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa.

In tale ultima ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore per i CCNL Funzioni Centrali e Locali ed all'orario convenzionale per il

Comparto Sanità.

Logicamente le assenze volontarie **non coperte** da **istituti legali e contrattuali** sono ingiustificate e, oltre a non dare diritto ad alcuna retribuzione, comportano **responsabilità disciplinare** che può portare finanche al licenziamento del pubblico dipendente.

Si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 165/2001, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Lavoro e Previdenza

In arrivo novità sulla comunicazione

Fondi pensione: dati annuali da consegnare agli iscritti entro marzo

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il corredo informativo annuale che i fondi pensione devono inviare entro il prossimo 31 marzo ai propri iscritti si compone della comunicazione periodica e del documento "La Mia Pensione complementare", versione personalizzata. Nel nuovo schema, predisposto dalla COVIP e in consultazione pubblica, la comunicazione periodica viene denominata "Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo" e viene inserita una sezione aggiuntiva da trasmettere agli aderenti che si trovano in fase di prepensionamento (quando mancano 3 anni o meno alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia), che contiene informazioni relative alle opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Le forme pensionistiche complementari devono inviare entro fine marzo ai propri iscritti il corredo informativo annuale che si compone della **comunicazione periodica** e de **La Mia Pensione complementare-versione personalizzata**.

E' fatta salva la possibilità di interrompere l'invio della informativa annuale nel caso in cui la posizione individuale dell'iscritto, che non versi contributi da almeno un anno, risulti priva di consistenza (inferiore a 100 euro).

Pur non essendo prevista una modalità standard da utilizzare va poi sottolineato come spesso i fondi pensione/pip alleghino anche il **modello da utilizzare** per la comunicazione dei contributi non dedotti.

In questo modo, al momento della tassazione della prestazione, si recupererà il beneficio di cui non si è potuto usufruire nel "durante".

La quota di prestazione corrispondente ai **contributi non dedotti** è, infatti, **esente da tassazione**.

La modalità di trasmissione

Il **kit informativo** viene inviato tramite posta elettronica all'indirizzo *e-mail* previamente acquisito dalla forma pensionistica o in forma cartacea nel caso in cui l'aderente abbia indicato tale opzione.

La Commissione di vigilanza ritiene poi che sia coerente con l'attuale disciplina la messa a disposizione della comunicazione periodica nell'**area riservata** posta sul **sito web del fondo** pensione.

Si ritiene che tale modalità, al pari dell'invio della comunicazione per posta elettronica, sia in grado di rendere tempestivamente disponibile la comunicazione, consentendo al contempo di **contenere i costi amministrativi** sostenuti dal fondo pensione.

In questi casi, tuttavia, si ritiene che gli aderenti debbano essere informati individualmente circa la disponibilità della comunicazione periodica nell'area riservata e che ciò debba avvenire in occasione di ogni nuova predisposizione del documento.

In senso evolutivo, si ritiene coerente con la nuova disciplina anche che tale informativa sia inviata utilizzando strumenti di comunicazione diversi dalle *e-mail*, purché tali strumenti, quali, ad esempio, i messaggi al **numero di cellulare** dell'iscritto, consentano di raggiungere efficacemente il singolo aderente.

Per quel che riguarda poi la possibilità di prevedere modalità di invio della comunicazione periodica diverse ed apposite per gli **aderenti contrattuali**, si ritiene che per tali aderenti le modalità di invio di detto documento debbano essere le medesime previste per tutti gli altri aderenti.

Con riferimento agli aderenti contrattuali si ritiene tuttavia possibile che la facoltà di non trasmettere la comunicazione periodica oltre che nelle casistiche già individuate dalla normativa (posizione inferiore ai 100 euro e mancato versamento da un anno) anche ai casi in cui vi siano stati unicamente i versamenti del contributo contrattuale, fermo restando il predetto limite dei 100 euro e a condizione che tali aderenti siano stati adeguatamente informati in fase di prima iscrizione al fondo pensione.

La Autorità ricorda, peraltro, che la comunicazione periodica può rappresentare un utile strumento per contattare l'iscritto contrattuale e sensibilizzarlo ad attivare una contribuzione piena al fondo pensione.

I contenuti della comunicazione

La comunicazione periodica è un **estratto conto** sulla posizione previdenziale e fornisce informazioni sulle novità del fondo pensione.

Il documento si compone di **due parti**.

La prima reca i dati della posizione individuale ed è suddivisa in tre sezioni, dati identificativi, dati riepilogativi al 31 dicembre e posizione individuale maturata.

Vengono preliminarmente evidenziati i dati e le notizie riguardanti l'identificazione dell'aderente; si indicano poi, per l'anno di riferimento, il valore della posizione

individuale maturata, il **risultato netto di gestione** e il **TER (total expenses ratio)**, un indicatore di costo particolarmente significativo, riguardanti la linea (o le linee) di investimento cui l'aderente partecipa.

Il **valore della posizione** viene calcolato in base a due elementi, il numero delle quote in possesso dell'iscritto e il valore delle singole quote al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Vi è ancora la sezione sulla posizione individuale maturata alla fine dell'anno di riferimento operandosi il confronto con quanto risultante alla fine dell'anno precedente, fornendo il dettaglio delle operazioni effettuate in corso d'anno.

Vi sono ancora le informazioni relative alla **linea di investimento** scelta partendo dal rendimento conseguito, la spiegazione dell'andamento della gestione nell'anno, la serie dei rendimenti degli ultimi 3, 5 e 10 anni rapportati ai relativi benchmark o altri indicatori di riferimento.

La **parte seconda** della comunicazione periodica riepiloga le principali novità relative alla forma pensionistica complementare e alla normativa del settore.

Vi è poi la versione personalizzata de “**La mia pensione complementare**”, documento che, sulla base dei contributi versati al fondo pensione fa una **stima dell'evoluzione futura** della posizione individuale dell'iscritto e della rendita che potrà ottenere una volta in pensione.

Contiene cioè una **simulazione** della presunta pensione complementare calcolata in base ai dati anagrafici

dell'iscritto, al montante maturato, alla sua dinamica retributiva, alla linea di investimento e ad alcune ipotesi di laboratorio definite dalla Covip.

Va tenuto in ogni modo ben presente che l'importo risultante **non rappresenta la rendita** che effettivamente si percepirà ma consente di avere la percezione dell'ordine di grandezza della pensione complementare che è in costruzione.

Le future evoluzioni

A tendere va sottolineato come nello Schema di informativa in consultazione della Covip delle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza si rinomina la Comunicazione periodica come ‘**Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo**’, inserendo la previsione in merito all'indicazione sul se e sul come, nell'impostare la politica di investimento, si è tenuto conto dei fattori ESG.

Un'ulteriore novità riguarda l'inserimento di una **sezione aggiuntiva** da trasmettere agli aderenti che si trovano in fase di **prepensionamento** (quando mancano 3 anni o meno alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia), contenente informazioni relative alle opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Si è ritenuto allora opportuno far confluire direttamente all'interno di questo Prospetto le informazioni riguardanti le proiezioni pensionistiche contenute nel documento ‘La mia pensione complementare - versione personalizzata’ al fine di presentare tutte le informazioni in un unico documento, razionalizzando i contenuti e rivedendo la forma grafica.

Lavoro e Previdenza

Dossier di Ipsoa Quotidiano: tutto in un click

Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione

La diffusione in Italia del Coronavirus ha portato il Governo ad assumere, nelle ultime settimane, molteplici provvedimenti emergenziali. A prescindere dagli interventi di natura più strettamente tecnico-sanitaria, ordinanze, decreti legge e decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno previsto, per i datori di lavoro, nuovi obblighi di natura molto diversa tra loro. Sono dieci le regole principali che aziende e professionisti devono rispettare nei rapporti con dipendenti, fornitori, utenti o visitatori e nei confronti delle Autorità sanitarie (e non solo). Scoprite nel Dossier di IPSOA Quotidiano.

La diffusione del **Coronavirus** (COVID-19) è affrontata in Italia (dal Governo, dalle Regioni, dalle Autorità Sanitarie e da tutti gli Organismi pubblici coinvolti) con tempestive misure emergenziali sino all'ultimo (in ordine cronologico) DPCM del 4 marzo 2020. Al netto dei provvedimenti di natura più strettamente sanitaria, questi decreti, vuoi a fine di prevenzione del contagio, vuoi per ridurre gli effetti negativi sull'economia e sul lavoro della prima categoria di misure, costituiscono fonte - per un verso - di molteplici obblighi in capo a datori di lavoro e lavoratori e - per altro verso - di adempimenti semplificati (è il caso, per esempio, dello **smart working** e della CIG) che possano contribuire ad assicurare la continuità produttiva ed economica di molteplici realtà aziendali. Il tutto cercando, anche, di tramutare l'emergenza in una opportunità.

Quadro normativo in continua evoluzione

La rapida diffusione del Covid-19 in Italia ha colto "di sorpresa" il nostro Paese. Dalle prime Ordinanze del Ministro della Sanità del mese di gennaio, volte per lo più a bloccare i viaggiatori provenienti dalle aree infette della Cina e ad apprestare le prime misure sanitarie d'emergenza, il primo provvedimento rilevante è stata sicuramente la deliberazione del Consiglio dei Ministri che, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo **stato di emergenza** su tutto il territorio nazionale per sei mesi.

Questo provvedimento ha permesso di portare l'intera questione, dagli aspetti sanitari fino a quelli fiscali, previdenziali, assistenziali e, più in generale, giuslavoristici, in una sorta di "gestione a termine" e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria (si vedano i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° e del 4 marzo 2020).

Pur nella transitorietà delle misure (e nella elevata probabilità che le stesse rappresentino un work in progress soggetto a future modifiche ed aggiornamenti), è utile fare il punto sul quadro delle regole che **aziende e professionisti** devono rispettare nei rapporti con

dipendenti, fornitori, eventuali utenti o visitatori e, da ultimo, con le Pubbliche Amministrazioni, considerando - tra queste ultime - sia le Autorità Sanitarie che le articolazioni periferiche del Ministero del Lavoro che, infine, l'INPS.

Le dieci regole principali per imprese e professionisti

L'attuale disciplina emergenziale pone - in capo ai datori di lavoro - oneri ed obblighi di natura molto diversa tra loro, che vanno dal rispetto di regole che possono definirsi comportamentali, ad obblighi informativi interni ed esterni per giungere fino agli obblighi di notifica alle Autorità sanitarie.

Vediamo, di seguito, i principali obblighi.

1. Aggiornamento del Documento aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR è il documento obbligatorio che, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08, individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di **prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori**. A seguito della valutazione contenuta nel documento, deve essere attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l'obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Il responsabile del DVR è il datore di lavoro, che non può delegare questa attività (o, meglio, la responsabilità. Alla luce dell'emergenza Covid-19, ogni datore di lavoro che impieghi almeno 1 dipendente, dovrà valutare, in collaborazione con il "Medico Competente" e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l'esistenza del rischio biologico specifico, legato al Coronavirus.

2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del medesimo D. Lgs. 81/08, il DUVRI va contestualizzato all'interno di un contratto di appalto. Non è un documento legato ad una azienda ma ad una "attività" per il cui svolgimento

cooperano due o più imprese che lo devono elaborare in coordinamento, definendo quali rischi apporgerà la propria singola attività all'interno di quella complessivamente contrattualizzata. In particolare, la redazione del DUVRI non sarebbe sempre obbligatoria, ma ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 26 del D. Lgs. 81/08, lo diviene se vi siano rischi che comportino la presenza di **agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive**. E, quindi, è obbligatorio in un momento di emergenza sanitaria nazionale, ovviamente nei soli casi di appalto esterno o, comunque, di collaborazione con fornitori esterni all'organizzazione del datore di lavoro;

3. Distribuzione Dispositivi di Prevenzione e Protezione Individuale (DPI)

In relazione alla specifica tipologia di attività esercitata, ogni datore di lavoro dovrà dotarsi di adeguate quantità di DPI da **fornire ai propri dipendenti** e, se del caso, a **pubblico/utenza/fornitori** che abbiano titolo per accedere ai locali aziendali o a parte di essi. Quanto alla specifica emergenza Covid-19, nel computo dei quantitativi dovrà tenersi nel debito conto del fatto che - nello specifico - si tratta quasi esclusivamente di materiali monouso (come guanti e mascherini) e, quindi, soggetto a rapido consumo.

4. Collaborazione con le Autorità Sanitarie

Tutti i datori di lavoro devono prestare la massima collaborazione con le Autorità preposte. Nel dettaglio, i datori di lavoro dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione di cui siano a conoscenza, in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio, al fine di verificarne la diffusione e consentire, al contempo, adeguate misure di profilassi. Al riguardo, tuttavia, è fatto assoluto divieto, ai datori di lavoro, di operare **raccolte di dati sanitari**, sia dei dipendenti che con riferimento a pubblico/utenza, posto l'assoluto divieto previsto, in tal senso dalla normativa di tutela dei dati personali (GDPR). Solo le Autorità pubbliche preposte, sono autorizzate al trattamento dei dati sensibili senza il consenso dell'interessato.

5. Misure di disinfezione

All'interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani.

6. Informazione

I lavoratori devono essere compiutamente e tempestivamente informati dai datori di lavoro in ordine alle disposizioni adottate dalle Autorità e/o dal datore di lavoro stesso per fronteggiare la diffusione dell'epidemia e per gestire eventuali casi di sospetto contagio. In caso di accessibilità da parte di pubblico/utenza, le medesime informazioni - o, meglio, quelle, specifiche

relative alle regole da seguire durante la **permanenza nei locali aziendali** - devono essere fornite anche a tali ultimi soggetti in maniera chiara e visibile (p. es. mediante affissione delle informative predisposte dalle Autorità Sanitarie).

7. Differimento di meeting o riunioni che comportino assembramenti

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (almeno) fino al 3 aprile 2020, deve essere **differita ogni attività convegnistica e congressuale** eventualmente programmata. Tale misura si aggiunge alla sospensione di qualsiasi forma di riunione in cui sia coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici.

8. Limitazione degli accessi alle sedi aziendali

Le aziende - fatti salvi i livelli essenziali di servizio per le amministrazioni ed i servizi pubblici - devono limitare al massimo l'accesso di **soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, ecc.)** e comunicare espressamente (mediante affissioni agli ingressi e specifiche comunicazioni ufficiali ai fornitori, consulenti e/o collaboratori) la necessità di: a) limitare, per frequenza delle visite e quantità di soggetti, gli accessi alle sedi a quelli strettamente indispensabili; b) quanto ai fornitori e collaboratori, comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente, indipendentemente dall'effettivo accesso dello stesso alla sede, per poter porre in essere eventuali misure di profilassi ovvero interessare le Autorità sanitarie. Il tutto, nei limiti e nel rispetto del GDPR (come chiarito dal comunicato stampa del Garante della privacy del 2 marzo 2020).

9. Attivazione dello smart working

Il DPCM 4 marzo 2020 dà la possibilità (e le indicazioni del Ministero della salute "consigliano") di assegnare - in ogni caso in cui sia possibile - il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working. A tal fine il citato DPCM consente ai datori di lavoro - su tutto il territorio nazionale - di adibire i dipendenti allo smart working **senza il preventivo accordo** col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia (artt. 18-23 L. 81/17). Si prevede tuttavia, l'obbligo di rispettare i "principi" della predetta legislazione e che tale deroga - allo stato - sia operativa solo entro il limite temporale del periodo di emergenza sanitaria (ad oggi fissato al 31 luglio 2020). Inoltre, a tal fine è stata predisposta - in forza del DPCM 4 marzo 2020 - una **modulistica semplificata telematica**, compilabile accedendo al sito del Ministero del Lavoro, all'indirizzo IP: <https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/>.

10. Annullamento delle trasferte lavorative

A meno di assoluta indispensabilità e fermi restando i limiti all'accesso (ed all'uscita) dalla zona rossa, devono essere annullate tutte le trasferte lavorative, privilegiando **soluzioni telematiche di riunione**. Al riguardo si consideri, ad esempio, che l'Organismo rappresentativo dell'avvocatura italiana ha deliberato che gli avvocati si asterranno dalla partecipazione alle

udienze (almeno) nel periodo tra il 6 ed il 20 marzo 2020.

Nel **Dossier di IPSOA Quotidiano** "Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti" tutte le **regole** che **aziende e professionisti** devono rispettare nei rapporti con dipendenti, fornitori, eventuali utenti o visitatori, durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Red e INVCIV: tutti i termini prorogati al 31 marzo 2020

Ufficiale la proroga, al 31 marzo 2020, delle Campagne red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), inv civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018, rispetto al termine ordinariamente fissato per il 28 febbraio 2020. A seguito delle situazioni di emergenza create dalla diffusione del Coronavirus, infatti, si è resa necessaria la concessione di maggior tempo ai cittadini per la presentazione delle comunicazioni e dichiarazioni obbligatorie al fine di continuare a percepire le prestazioni previdenziali.

L'INPS, con il messaggio n. 946 del 5 marzo 2020, interviene riguardo la convenzione tra l'INPS e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, per prorogare il termine di conclusione delle Campagne red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), inv civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018, fissato per il 28 febbraio 2020.

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale per la diffusione del virus COVID-19 il termine di conclusione delle Campagne viene prorogato al 31 marzo 2020.

Fino al 31 marzo 2020 continueranno dunque ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell'Istituto, i servizi online, accessibili dal portale internet, "RED semplificato" e "Dichiarazioni di responsabilità", e le Strutture territoriali dell'Istituto.

Dichiarazione diretta

L'Istituto ricorda inoltre che sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all'assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto l'eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e le informazioni relative all'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenuti nell'anno 2018. Il cittadino potrà comunque rendere direttamente tale comunicazione:

- con il servizio online dedicato "Dichiarazioni di responsabilità", accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello;
- avvalendosi del Contact Center integrato INPS;
- tramite le Strutture territoriali dell'Istituto.

Red semplificato

Per accedere ai servizi online "RED Semplificato" e "Dichiarazioni di responsabilità" e rendere la dichiarazione può essere utilizzato:

- il PIN dispositivo;
- lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di secondo livello;
- la CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- la CIE (Carta Identità Elettronica).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 05/03/2020, n. 946

Lavoro e Previdenza

Nota INL

Certificazione e attività ispettiva: modalità di gestione del contenzioso

Con la nota n. 1981 del 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro approfondisce ulteriormente le modalità di interazione tra il procedimento di certificazione dei contratti e lo svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva. Il documento di prassi prende in esame i vizi formali in fase di avvio del procedimento e le fattispecie di falsa certificazione o di rilascio della stessa da parte di enti non abilitati. Vengono inoltre ulteriormente specificate le fasi di contestazione giudiziale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato la nota n. 1981 del 4 marzo 2020, intervenendo nuovamente sulla relazione tra le attività di vigilanza e quella di certificazione. Laddove l'attività di accertamento abbia ad oggetto prestazioni lavorative dedotte in un contratto certificato, il verbale di contestazione va comunque adottato ma con la precisa specificazione che l'efficacia di tale disconoscimento è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003.

Vizi della comunicazione di avvio del procedimento

L'inizio del procedimento di certificazione deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.

Gli Ispettorati di avere la disponibilità, all'atto della

comunicazione, di tutta la documentazione utile (ovvero la documentazione allegata all'istanza di certificazione, in primis il contratto da certificare) ai fini dell'esercizio della facoltà di presentare osservazioni. L'assenza della comunicazione al competente Ispettorato nei termini previsti dal regolamento interno ovvero l'assenza della documentazione utile a valutare il contratto da certificare, costituisce un vizio di carattere procedurale che si riverbera evidentemente sulla idoneità del provvedimento stesso a produrre i suoi effetti e che va evidenziato alla Commissione di certificazione affinché sia valutata anzitutto l'emissione di un provvedimento di ritiro in autotutela della certificazione.

Certificazioni rilasciate da soggetti non abilitati

In sede di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, l'Ispettorato potrà verificare la sussistenza in capo all'organo di certificazione dei requisiti di legge. Nel verbale di contestazione devono essere chiarite le ragioni che hanno portato a ritenere del tutto inefficaci i provvedimenti di certificazione, facendo appunto riferimento all'assenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Tale indicazione, ancorché assente nel verbale, si ritiene vada esplicitata anche nel corpo dell'ordinanza ingiunzione. Conseguentemente, in caso di impugnazione del verbale, la difesa non solo contesterà l'ammissibilità del ricorso proposto avverso l'atto non definitivo ma, in via graduata, dovrà altresì sostenere la legittimità dell'adozione del verbale sulla scorta della carenza dei requisiti di legge in capo all'organo certificatore.

False certificazioni

In caso di dubbi in ordine all'autenticità degli atti prodotti, il personale ispettivo può richiedere alle Commissioni un riscontro in merito all'instaurazione e alla conclusione della procedura di certificazione esplicitando, allo stesso tempo, che resta impregiudicata, ove ne ricorra il caso, ogni ulteriore valutazione in ordine alla legittimità dell'organo di certificazione. Ferma restando, ove ne siano verificati i presupposti, la segnalazione all'Autorità giudiziaria di un reato di falso, sarà cura del personale ispettivo e del personale degli Uffici legali, fare espressa menzione all'interno del verbale e successivamente nell'ordinanza ingiunzione di tali circostanze, ad ulteriore sostegno delle ragioni che hanno condotto a non tener conto della certificazione ai fini della contestazione degli illeciti.

Contestazione giudiziale

Nei casi in cui gli atti di certificazione possano considerarsi comunque efficaci l'Ufficio, ove riscontri

l'erronea qualificazione del contratto o la difformità nell'esecuzione dello stesso, valuterà l'impugnazione della certificazione secondo la procedura prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003.

Nel caso di erronea qualificazione del contratto l'Ufficio dovrà porre particolare attenzione agli elementi istruttori raccolti, atteso che la volontà delle parti, espressa con la stipula del contratto e consolidata dal provvedimento di certificazione, potrà essere confutata solo da elementi probatori di chiaro ed evidente segno contrario. Va peraltro sottolineato che, data la formulazione dell'art. 80, comma 1, è consentito solo alle parti del contratto impugnare il provvedimento di certificazione per vizi del consenso.

Il provvedimento di certificazione può essere impugnato, in via esclusiva, dinanzi al TAR competente per territorio per vizi attinenti al procedimento o per eccesso di potere, nel consueto termine decadenziale di 60 giorni.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Fino alla sospensione della patente

Seggiolini antiabbandono: operative le sanzioni. Come mettersi in regola

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal 6 marzo 2020 entrano in vigore le sanzioni per il mancato utilizzo dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini nel caso si trasporti bambini con meno di 4 anni. L'obbligo vale per i veicoli - autovetture, autocarri e camion - con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all'estero e per quelli con targa estera guidati da residenti in Italia. Chi, invece, è residente all'estero (ad esempio gli italiani iscritti AIRE), se guida in Italia un veicolo con targa estera non ha l'obbligo di installare il dispositivo. Nel caso in cui non si rispetti l'obbligo, oltre alla multa, verranno sottratti 5 punti dalla patente e se si commettono due infrazioni in 2 anni ci sarà anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Come si richiede, invece, il bonus per l'acquisto?

Seggiolini antiabbandono: scattano le multe se non si rispetta l'obbligo. Dopo la moratoria prevista dall'articolo 52 del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 157/2019), dal **6 marzo 2020**, chi trasporta bambini di età **inferiore ai 4 anni** senza l'apposito dispositivo antiabbandono rischia una sanzione amministrativa che va da 83 a 333 euro, oltre alla decurtazione di **5 punti patente** e, se si commettono 2 infrazioni in 2 anni, ci sarà anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Leggi anche Seggiolini antiabbandono: per l'acquisto in arrivo un bonus di 30 euro

Caratteristiche dispositivi antiabbandono

L'obbligo di dotarsi dei dispositivi antiabbandono è stato introdotto dalla l. n. 117/2018 ed è entrato in vigore del 7 novembre 2019.

Per essere in regola ed evitare le sanzioni è necessario dimostrare, con una **certificazione di conformità**, che il seggiolino o il dispositivo risponda alle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019.

In particolare, secondo quanto indicato nell'allegato A, il dispositivo antiabbandono (che può alternativamente essere integrato nel sistema di ritenuta, costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo o essere indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo) deve:

- segnalare l'abbandono del bambino trasportato mediante l'attivazione di **allarmi visivi, acustici** e/o **tattili** (vibrazioni), percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
- essere in grado di **attivarsi automaticamente** ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
- dare un **segnale** di conferma al conducente nel momento dell'**avvenuta attivazione**;
- essere in grado di attivare il sistema di **comunicazione**

con **telefoni cellulari** (messaggi o chiamate);

- (se alimentato da batteria) essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
- essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori.

Nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.

Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, **dalle prescrizioni per l'installazione**, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione Europea. Si presumono conformi alle disposizioni del suddetto decreto 2 ottobre 2019, i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri Stati UE o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all'EFTA, che risulta parte contraente dell'Accordo SEE.

Per quali veicoli vige l'obbligo

I dispositivi antiabbandono devono essere utilizzati quando si trasporta un bambino di meno di 4 anni nei veicoli appartenenti:

- alla **categoria M1** del Codice della strada: veicoli destinati al **trasporto di persone**, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente. Si tratta in pratica delle autovetture;
- **categorie N1, N2, N3** del Codice della strada: veicoli destinati al trasporto di merci. Si tratta in pratica di autocarri e camion.

L'obbligo vale per i veicoli sia con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all'estero sia con targa estera guidati da residenti in Italia.

Come precisato nelle **FAQ** pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi, chi è **residente all'estero** (ad esempio gli italiani iscritti AIRE),

se guida in Italia un **veicolo con targa estera** non ha l'obbligo di installare il dispositivo.

Multe

Ai conducenti che non hanno il dispositivo a bordo del veicolo sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 1 della l. 117/2018, che ha modificato l'articolo 172 del Codice della Strada.

Nello specifico, il mancato rispetto dell'obbligo comporta il pagamento di una **sanzione amministrativa** che va da un minimo di 83 euro ad un massimo di 333 euro, con sottrazione di **5 punti dalla patente**. Si può beneficiare della riduzione del 30% dell'ammontare della sanzione amministrativa se il pagamento del saldo è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione dell'infrazione (art. 202, comma 1, del Codice della Strada).

Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Contributo all'acquisto

Si ricorda che dal 20 febbraio 2020, è **attiva la piattaforma** per richiedere il contributo di **30 euro** riconosciuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, istituito dall'art. 3 della l. n. 117/2018 e disciplinato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia, del 28 gennaio 2020.

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell'acquisto. A tal fine è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica www.bonuseggiolino.it (per accedere è necessario avere le **credenziali SPID** - Sistema pubblico di identità digitale). Per ogni bambino si può richiedere un **contributo per un solo dispositivo**. Come indicato nelle **FAQ** pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è possibile prenotare il bonus anche per un bambino che nascerà entro 15 giorni senza indicare il codice fiscale, che dovrà essere inserito solo dopo.

Chi deve ancora acquistare il dispositivo otterrà un **buono di spesa elettronico** di 30 euro associato al codice fiscale di un minore, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati nella piattaforma. Il bonus elettronico viene emesso appena è completata la corretta registrazione sulla piattaforma e vale al massimo 30 giorni. Se non verrà utilizzato entro 30 giorni dall'emissione potrà essere richiesto nuovamente tramite l'applicazione.

Chi, invece, ha fatto l'acquisto prima del 20 febbraio 2020, presso qualsiasi negoziante, attraverso la piattaforma informatica www.bonuseggiolino.it può

chiedere, entro il 20 aprile 2020 (60 giorni dall'attivazione della piattaforma), il **rimborso della somma** spesa, fino ad un massimo di 30 euro, allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e un'autocertificazione (su modello disponibile sulla piattaforma) in cui indicare i dati del bambino (nome, cognome e codice fiscale) e la specifica che la spesa riguarda un dispositivo antiabbandono (questa dicitura non è necessaria se è già indicata sullo scontrino/fattura). Il rimborso verrà accreditato entro 15 giorni dalla richiesta sul conto corrente indicato al momento della registrazione.

Esercizi accreditati

Gli esercenti che vorranno aderire all'iniziativa devono registrarsi alla piattaforma informatica www.bonuseggiolino.it (l'accesso deve essere effettuato con le credenziali Fisconline/Entratel).

Al termine della registrazione, il sistema assegnerà automaticamente a ciascun esercente un **"codice esercente"** di 5 caratteri alfanumerici da utilizzare in fase di riscossione dei buoni. Gli esercenti possono modificare le informazioni registrate ogni qual volta vorranno (ad esempio: variazione dati, inserimento/cancellazione dei punti vendita fisici).

Per ogni buono riscosso viene riconosciuto un credito da dichiarare in sede di **fatturazione elettronica**. L'esercente dovrà preparare la fattura in formato elettronico secondo il tracciato stabilito per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione ("Schema del file xml FatturaPA" reperibile nel sito www.fatturapa.gov.it, sezione Norme e regole, Documentazione FatturaPA).

Il **codice destinatario** (o codice univoco o codice IPA) da riportare nella fattura è **DI04KK**.

Come specificato nelle linee guida per la fatturazione pubblicate sul sito www.bonuseggiolino.it, la fattura:

- è irrilevante sia ai fini reddituali sia agli effetti dell'IVA;
- **non è soggetta a bollo**;
- deve riportare il codice identificativo del buono accettato;
- deve essere trasmessa attraverso il **Sistema di Interscambio** (Sdi), che fa anche una prima verifica della fattura e, se formalmente corretta, la trasmette a Consap, soggetto incaricato a gestire i rimborsi. Qualora la fattura non risulti compilata correttamente, il Sistema di Interscambio invia una notifica di esito negativo, corredata da un'indicazione di massima dell'errore riscontrato. In questo caso, la fattura deve essere corretta e rimessa. Ad ogni rifiuto, l'iter valutativo ricomincia da capo. Qualora la compilazione della fattura risulti corretta la fattura è pronta per la liquidazione.

La liquidazione del credito avverrà con **bonifico bancario** sull'IBAN indicato, **entro 30 giorni** dalla presa in carico della fattura da parte di Consap, a prescindere

dalla sua data di emissione o di ri-emissione.

A pagamento avvenuto Consap invia una mail automatica di notifica di avvenuto accredito.

Finanziamenti

In attesa di chiarimenti delle Entrate

Credito d'imposta investimenti: imprese in stand-by. Quali le soluzioni?

di Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Le imprese, che erano abituate a lavorare con super e iperammortamento, hanno ancora alcuni dubbi in merito alla corretta applicazione del nuovo credito d'imposta investimenti, che ha preso il loro posto a partire dal 1° gennaio 2020, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio. Cumulo con altre agevolazioni, diciture da inserire in fattura e modalità di separazione tra vecchia e nuova normativa lasciano, infatti, ancora spazio a diverse interpretazioni, per le quali si attende un chiarimento dall'Agenzia delle Entrate. Quali sono le possibili soluzioni?

Il nuovo **credito d'imposta investimenti**, introdotto dalla **legge di Bilancio 2020**, è in attesa di alcuni chiarimenti, ma le imprese devono comunque decidere cosa fare con gli investimenti in corso.

Come se non bastasse, le eventuali **agevolazioni cumulabili** come il bando INAIL ISI pongono ulteriori difficoltà nella gestione cumulata di tutti questi incentivi. L'aumento dal 250% al 270% dell'iperammortamento ha segnato la novità del passaggio dalla legge di bilancio del 2018 a quella del 2019, a partire dal 2020 sulla stessa tipologia di spese si inserisce la possibilità di ottenere il credito d'imposta sugli investimenti del 40% che muove però su basi completamente diverse.

Leggi anche Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi beneficiari, con qualche limite

Acconti a stato avanzamento lavori e interconnessione del progetto

Anche per quest'anno il problema si pone sul fatto che il nuovo credito d'imposta del 40% **non si applica** agli **investimenti in beni 4.0** effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 che sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2019 e per i quali entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine è stato accettato dal venditore e per i quali è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Leggi anche Super e iperammortamento 2020. A quali condizioni?

La normativa sembrerebbe chiara: su questi beni l'impresa dovrà applicare le agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2019. Ad esempio, in questo caso, per piccoli investimenti fino a due milioni dovrà essere applicato l'**iperammortamento** del 270% e non il credito d'imposta del 40%.

Nella pratica, però, sono molte le imprese che hanno emesso ordini entro la fine del 2019, spinte dall'ipotesi che la nuova normativa fosse penalizzante, che si trovano adesso a rivalutarli alla luce dell'ultima legge di Bilancio.

Se l'investimento dovesse scendere di importo, caso solo accademico, non ci sarebbero problemi, ma se l'investimento fosse stato sottostimato nella fretta di effettuare gli ordini, si potrebbero aprire scenari da dover gestire. L'impresa, infatti, può trovarsi con un ordine che non corrisponde più al prezzo finale, in quanto lievitato per questioni non valutate in fase iniziale. A questo punto, avrebbe pagato il 20% di un bene che ha sì comprato, ma il cui valore è salito in corso di commessa. Quindi, in questo caso, il 20% non coprirebbe più il valore del bene e l'impresa si troverebbe con un ordine effettuato nel 2019 (che rientrava appieno nella normativa dell'iperammortamento), ma anche con un bene acquistato di valore diverso perché non erano stati considerati alcuni aspetti fondamentali ai fini dell'investimento (ad esempio, le ore uomo per il montaggio o qualche altro accessorio indispensabile).

Competenza degli investimenti

Il problema della competenza degli investimenti, come detto, è emerso con forza nel 2019, quando il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha voluto imporre una scelta alle imprese, andando a forzare il concetto di investimento realizzato.

Lo spirito può essere stato anche giusto, cioè non creare dubbi sul possibile mantenimento di un'agevolazione ottenibile a quella data permettendo alle imprese di realizzare progetti anche a fronte di cambiamenti nella normativa.

Ma in pratica, forzando il **concetto di investimento** realizzato, le imprese si trovano ad avere dubbi su dove collocare i loro investimenti. Il TUIR prevede che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Per le acquisizioni di beni con **contratti di leasing**, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia

entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'iperammortamento diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario, o l'esito positivo del collaudo, e non il momento del riscatto, che, quindi, non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile.

Una **soluzione** potrebbe essere quella di applicare il concetto di **stato di avanzamento lavori** come se fosse un progetto fatto in economia. In questo caso, il TUIR prevede che, nell'ipotesi in cui l'investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un **contratto di appalto a terzi**, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Una presa di posizione da parte del MISE per dirimere la questione sarebbe opportuna. Nel recente passato, l'impresa poteva optare per un utilizzo prudenziale dell'agevolazione al 150%, ossia la percentuale più bassa fra quelle in ballo, ma ora questa soluzione non è più gestibile alla luce del fatto che le agevolazioni utilizzabili sono di natura diversa. È auspicabile anche che il MISE confermi che l'impresa possa gestire con

un'**unica perizia un investimento** che in parte rientra nei benefici dell'iperammortamento e in parte in quelli del credito d'imposta.

Dicitura in fattura

L'altra grande novità, insieme alla comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico degli investimenti per quanto riguarda gli adempimenti delle imprese, è quella legata all'inserimento in fattura della **tipologia di agevolazione utilizzabile**.

Da normativa, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di Bilancio 2020. Il problema si pone, in particolare, sui **beni minori** che fanno parte di investimenti in economia ove è difficile a priori stabilire quali componente faranno parte di un bene che può rientrare tra quelli ammissibili.

Inoltre, la normativa non ha ancora chiarito se la tipologia di agevolazione utilizzabile (6% o 40%) deve già essere individuata, richiamando gli appositi commi, o se è ammesso che la fattura sia omnicomprensiva degli stessi.

Inoltre, il fornitore potrebbe essere chiamato ad inserire in fattura anche la dicitura relativa ad un'altra agevolazione cumulabile con il credito d'imposta. Compito non facile al momento della emissione della fattura, considerando che molti investimenti vengono realizzati prima dell'esito definitivo delle istruttorie. Basti pensare al bando INAIL ISI, la cui istruttoria può durare anche oltre 4 mesi e non sempre le imprese attendono gli esiti per procedere con gli investimenti.

Impresa

Trasformazione tecnologica

Biga data e intelligenza artificiale: la nuova strategia UE a sostegno delle imprese

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

La Commissione UE ha presentato la strategia per la digitalizzazione delle imprese, focalizzata sul ricorso all'intelligenza artificiale. Si vuole creare un mercato unico per i big data, per consentirne la libera circolazione all'interno dell'Unione europea in tutti i settori e a vantaggio di aziende, consumatori, ricercatori, Pubbliche amministrazioni. Obiettivo dell'UE è assumere il ruolo di guida nella corsa ai big data, nonché salvaguardare sovranità tecnologica, leadership industriale e competitività economica. Lo sviluppo di un'economia agile può infine contribuire a realizzare un'Europa più sostenibile.

La trasformazione dei modi in cui vive e ci si relaziona nell'era digitale è sotto gli occhi di tutti: connessione h24 alla rete per l'acquisto di beni e servizi, per la ricerca di informazioni (per studio, lavoro o intrattenimento), per l'uso di social network e ancora, impiego dell'**intelligenza artificiale** (IA) nel lavoro, dialogo tra dispositivi intelligenti grazie alla "internet delle cose" (Internet of the Things) e così via.

Si pensi, altresì, con uno sguardo alle più recenti vicende della epidemia di **Coronavirus**, come molte **imprese**, amministrazioni pubbliche e istituzioni impegnate nel campo dell'istruzione stiano utilizzando forme di lavoro agile e digitale (**smart working**) per poter continuare ad assicurare in sicurezza i propri servizi e limitare danni per la produzione.

Uno scenario che fino ad alcuni anni fa poteva sembrare fantascientifico ma nel quale siamo oggi tutti immersi, senza quasi rendercene conto e dal quale, però, siamo anche un po' spaventati, per la compressione degli ambiti della nostra **privacy** e per come l'immensa mole di dati prodotti e raccolti dalle più svariate fonti (smartphone, PC, ecc.), i "big data", possano essere utilizzati: si pensi, banalmente, ai continui messaggi commerciali che riceviamo dopo aver visitato un certo sito internet o addirittura alla sostituzione delle persone con robot o intelligenze artificiali in alcuni tipi di lavoro, fenomeno in crescita nei prossimi anni.

Una risposta forte e ambiziosa a tali istanze è rappresentata dalla **strategia UE** in materia di intelligenza artificiale (IA) e di dati presentata il 19 febbraio 2020 dalla Commissione che mira, innanzitutto, a creare un vero spazio europeo dei dati, un **mercato unico** per i **dati**, in modo da sbloccare i dati inutilizzati per consentirne la libera circolazione all'interno dell'Unione e in tutti i settori, a vantaggio di cittadini, imprese, ricercatori e pubbliche amministrazioni.

Obiettivi chiave 2020-2025

Nei prossimi cinque anni la Commissione si concentrerà su tre obiettivi chiave in ambito digitale:

- 1) una tecnologia al servizio delle persone;
- 2) un'**economia equa e competitiva**; e
- 3) una società aperta, democratica e sostenibile.

Sotto tale profilo, "The European Data Strategy" mira a una trasformazione digitale al servizio di tutti, presentando una società europea alimentata da soluzioni digitali in cui - questi sono i desiderata dichiarati nel comunicato stampa della Commissione - le persone figurino al primo posto, le **imprese abbiano nuove opportunità** e vengano sviluppate **tecnologie affidabili** "per promuovere una società aperta e democratica e un'economia dinamica e sostenibile".

È molto interessante come la Commissione UE faccia peraltro rientrare anche l'ambiente in quest'ambito intendendo le tecnologie digitali quale "potente alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e per il conseguimento della transizione verde".

L'idea è quella di promuovere la **sostenibilità sociale e ambientale** e rendere i processi più efficienti sotto il profilo delle emissioni grazie alle tecnologie digitali. La strategia UE per i dati e le opzioni strategiche volte ad assicurare "lo sviluppo antropocentrico dell'intelligenza artificiale" presentate dalla Commissione vogliono essere i primi passi verso il raggiungimento di tali obiettivi.

Strategia dell'UE per intelligenza artificiale e big data

La Presidente **Ursula von der Leyen** ha spiegato come "La strategia copre tutto: dalla cibersicurezza alle infrastrutture critiche, dall'istruzione digitale alle competenze, dalla democrazia ai media". Ed effettivamente lo spettro coperto dalla digitalizzazione è amplissimo, venendo a interessare ogni aspetto delle nostre vite e perciò già da alcuni anni l'Esecutivo europeo ha iniziato a lavorare su tali temi.

In particolare, a partire dal 2014 la Commissione ha posto in cantiere una serie di iniziative volte a facilitare lo **sviluppo di un'economia agile** basata sui dati: si

pensi al regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, al regolamento sulla cibersecurity, la direttiva sull'apertura dei dati nonché al famigerato GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati del 2016.

Si è giunti al 2018 con la presentazione per la prima volta della strategia per l'intelligenza artificiale e un primo piano concordato con gli Stati membri dell'UE, che grazie a un lavoro svolto dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, ha portato prima agli orientamenti etici per un'AI affidabile nell'aprile 2019 e poi al quadro su cui si basa la strategia presentata il 19 febbraio 2020.

In questo contesto la Presidente della Commissione, nel sottolineare la necessità di guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo digitale, ha annunciato l'avvio del dibattito su un'intelligenza artificiale antropocentrica ed etica e sull'uso dei big data per la creazione di ricchezza a favore di società e imprese durante i suoi primi 100 giorni di mandato.

Europa leader di una digitalizzazione affidabile

Il quadro proposto dall'UE per un'intelligenza artificiale affidabile si basa sull'eccellenza e sulla fiducia. I sistemi di IA devono essere utilizzati e applicati in modo sicuro: in questo l'Europa vuole divenire un leader mondiale, grazie ai suoi eccellenti centri di ricerca, ai suoi sistemi digitali sicuri e a una solida posizione nel settore della robotica, così come nei settori competitivi della produzione e dei servizi (dall'industria automobilistica all'energia, dall'assistenza sanitaria all'agricoltura).

In partenariato con il settore pubblico e privato, l'obiettivo è mobilitare risorse lungo l'intera catena del valore e creare i giusti incentivi per **accelerare** la **diffusione** dell'IA, anche presso le **PMI** e mediante la collaborazione con gli Stati membri e la comunità scientifica, per attirare e trattenere i talenti.

Digitalizzazione e accesso ai dati a vantaggio di

imprese e lavoratori

Le tecnologie digitali possono essere usate con criterio e ciò - l'Esecutivo europeo ne è convinto - andrà a vantaggio di cittadini e imprese in molti modi.

Con riferimento ai big data, la nuova strategia UE punta innanzitutto a creare un vero spazio europeo dei dati, un **mercato unico** per i **dati**, in modo da sbloccare i dati inutilizzati per consentirne la libera circolazione all'interno dell'Unione e in tutti i settori, a vantaggio delle imprese, dei ricercatori e delle pubbliche amministrazioni. In tale prospettiva, il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato che "La nostra società genera volumi enormi di dati industriali e pubblici che trasformeranno il modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo. Voglio che le imprese europee e le nostre numerosissime PMI abbiano accesso a tali dati e possano **creare valore** per gli europei, anche sviluppando **applicazioni di intelligenza artificiale**. L'Europa ha tutto ciò che serve per guidare la corsa ai 'big data' e per salvaguardare la propria sovranità tecnologica, la propria leadership industriale e la propria competitività economica a vantaggio dei consumatori europei."

Secondo la strategia UE, cittadini, imprese e organizzazioni dovrebbero avere la facoltà di adottare decisioni migliori sulla base delle informazioni raccolte grazie ai dati non personali, dati che dovrebbero essere accessibili a tutti, soggetti pubblici o privati, start up o mega imprese. Ferme restando le norme rigorose dell'UE per proteggere i consumatori, far fronte alle pratiche commerciali sleali e proteggere i dati personali e la privacy.

L'Europa - dice la Commissione - è dotata di tutto ciò che serve per diventare un leader in questa nuova economia dei dati: la più solida base industriale del mondo (in cui le PMI sono elementi vitali del tessuto industriale) le tecnologie, le competenze e, da questo momento, anche una visione chiara.

Impresa

Interrogazione in Commissione Finanze

«RCA familiare»: i chiarimenti del MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti, in Commissione Finanze, in merito alle difficoltà interpretative da parte dei consumatori, a seguito dell'adozione delle modifiche normative all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private che consente di poter avere la classe di merito più favorevole tra quelle della famiglia, così come risulta dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza con riferimento a veicoli anche di diversa tipologia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto in Commissione Finanze (VI) in riferimento ai dubbi sull'applicazione della normativa sulla cosiddetta «RCA familiare» da parte delle compagnie assicuratrici.

Numerosi cittadini hanno infatti riscontrato **difficoltà interpretative** a seguito dell'adozione delle modifiche normative all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private che consente di poter avere la classe di merito più favorevole tra quelle della famiglia, così come risulta dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza con riferimento a veicoli anche di diversa tipologia.

Quadro normativo di riferimento

Il Codice delle assicurazioni è stato recentemente modificato, estendendo i benefici già concessi agli **assicurati virtuosi** in attuazione del cosiddetto **bonus familiare**. In particolare, oggi, il vantaggio della miglior classe di merito è così riconosciuto:

“l'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli **ultimi cinque anni**, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula

il nuovo contratto”.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire **dal 16 febbraio 2020**.

Con il regolamento n.95 del 14 febbraio 2020, l'Istituto di vigilanza ha apportato le dovute modifiche tecniche ai procedimenti operativi di gestione delle classi di merito, volti a garantire un passaggio corretto al nuovo sistema di assegnazione delle classi di maggior favore.

Chiarimenti sull'applicazione della normativa

L'IVASS, ha recentemente confermato la piena applicabilità delle disposizioni in caso di rinnovo, sia con la medesima compagnia, sia con una diversa impresa di assicurazioni.

Dall'analisi della normativa emerge dunque che l'applicabilità della stessa sembrerebbe guardare al solo **assicurato che stipula** (ovvero, che rinnova la propria copertura) e non anche alla identità della controparte assicurativa è ciò è confermato dal fatto che il sistema RC auto non prevede il tacito rinnovo dei contratti, che sono sempre inquadrabili, nella sostanza, sempre come polizze nuove.

Acquisto di un nuovo veicolo

Un ulteriore quesito giunto al Ministero riguarda l'eventuale obbligo di **acquisto di un nuovo veicolo** per godere dei vantaggi in parola.

Il Ministero ritiene di **non poter condividere** l'interpretazione secondo cui sarebbe necessario un nuovo acquisto di veicolo ai fini dell'applicazione della norma, il cui impatto rischierebbe di vanificare nella gran parte delle fattispecie concrete l'obiettivo del Governo, teso invece ad assegnare un **premio di polizza calmierato** in tutti i casi di rinnovo di polizze anche su veicoli già in possesso dei cittadini assicurati.

Assenza di sinistri

Sempre nell'ottica di garantire la massima tutela del consumatore, il Ministero interpreta favorevolmente l'applicazione della disposizione nella parte in cui chiede l'assenza di sinistri negli ultimi cinque anni **«sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio»**. In questo caso, è evidente che la disposizione di vantaggio vada applicata anche **in favore dei neo-assicurati** che non dispongono, all'atto della stipula, di un pregresso attestato di rischio.

Nel caso in cui l'interessato dispone di un attestato di rischio, riferito quindi al veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare, di una durata inferiore a 5 anni, l'impresa assicurativa dovrà **verificare l'assenza di sinistri** con responsabilità esclusiva o principale o paritaria nei limiti degli anni di attestato di rischio disponibili ed attribuire al veicolo interessato la migliore

classe disponibile nel nucleo familiare nell'ipotesi di assenza dei suddetti sinistri.

Modalità operative

Vista le continue le richieste di chiarimenti da parte dei consumatori al Contact Center Consumatori, il Ministero ha incontrato rappresentanti dell'ANIA e del gruppo Unipol per acquisire informazioni sulle modalità applicative della nuova disposizione ed è stato rilevato quanto segue:

- la maggioranza degli operatori (imprese e distributori) sta dando istruzioni alla rete distributiva per **applicare il nuovo beneficio in modo ampio**, consentendone la fruizione sia nei casi di nuovo contratto, sia nei casi di rinnovo con la medesima compagnia;
- le imprese tendono a estendere il beneficio ai casi di «**rinnovo con altra compagnia**»;
- l'applicazione del beneficio nei casi di rinnovo **non sarebbe riconosciuta** a chi non sia in grado di esibire un attestato di rischio relativo al veicolo per il quale si intende fruire del beneficio che rechi evidenza dell'assenza di sinistri per ciascuno dei 5 anni.

Il Ministero dello sviluppo economico al termine dell'interrogazione parlamentare, ha garantito, nei limiti delle proprie competenze, di fornire un'interpretazione della nuova normativa quanto più favorevole ai consumatori/assicurati, anche valutando possibili e futuri interventi normativi.

A cura della Redazione

Impresa

Da Confprofessioni

Coronavirus: professionisti uniti per far fronte all'emergenza

Confermato l'impegno di Confprofessioni e di tutti i professionisti italiani per far fronte all'emergenza sanitaria causata dal COVID19. E' stato chiesto al Governo di tutelare i medici di famiglia che sono in prima linea per garantire la salute dei cittadini e devono essere dotati delle protezioni necessarie, colmando il gap che si è fin qui registrato. Inoltre occorre risolvere al più presto il problema di welfare familiare legato alla chiusura delle scuole, soprattutto negli studi professionali dove l'occupazione femminile rappresenta il 90% della forza lavoro. E' auspicabile che sia valutata anche per gli studi professionali, l'ipotesi che la cassa integrazione operi nei casi di assenza motivata per assistenza familiare.

Il Presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella** è stato convocato dal Presidente del Consiglio **Giuseppe**

Conte, al quale ha **confermato l'impegno di Confprofessioni** e di tutti i professionisti italiani per far fronte all'emergenza.

E' stato chiesto al Governo di **tutelare i medici di famiglia** che sono in prima linea per garantire la salute dei cittadini e devono essere dotati delle protezioni necessarie, colmando il gap che si è fin qui registrato. Per quanto riguarda tutte le altre professioni, chi opera al fianco delle imprese, chi a tutela delle persone e chi opera nel sistema delle infrastrutture e della mobilità, l'impegno è quello di accompagnare in modo efficace ed adeguato le importanti misure adottate e in via di adozione e di partecipare al **rilancio materiale e psicologico del sistema Paese**.

Stella ha sottolineato che «non è da sottovalutare l'ipotesi di una **rimodulazione della programmazione 2021-2027** dei fondi strutturali europei attraverso un apposito Piano Operativo Nazionale. I primi interventi del Governo, vanno nella giusta direzione, ma non possono essere circoscritti solo alla "zona rossa". La Cig in deroga deve avere una durata di almeno tre mesi, con procedure di accesso semplificate. In questo ambito, l'Ente bilaterale degli studi professionali è pronto a integrare il reddito dei lavoratori».

Inoltre c'è da risolvere il problema di **welfare familiare** legato alla chiusura delle scuole, soprattutto negli studi professionali dove l'occupazione femminile rappresenta il 90% della forza lavoro.

E' auspicabile che sia valutata anche, per gli studi professionali, l'ipotesi che la cassa integrazione operi nei casi di assenza motivata per assistenza familiare.

In fatto di **sostegno al reddito dei professionisti** impediti a svolgere il loro lavoro per conseguenza delle misure adottate, il Presidente **Stella** ha chiesto che siano destinatari anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Economia Circolare: approvati i decreti di attuazione delle Direttive UE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, quattro decreti legislativi di attuazione di direttive europee su rifiuti, discariche e veicoli fuori uso che fanno parte del cosiddetto "Pacchetto economia circolare", adottato dall'Unione europea a luglio del 2018 con l'obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60%

entro il 2030 e al 65% entro il 2035. In parallelo, è prevista la diminuzione dell'uso delle discariche, che entro il 2035 dovrà essere inferiore al 10%.

Il Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei **Enzo Amendola** e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **Sergio Costa**, ha approvato, in esame preliminare, quattro decreti legislativi di attuazione di direttive europee su rifiuti, discariche e veicoli fuori uso che fanno parte del cosiddetto **"Pacchetto economia circolare"**.

Di seguito si riassumono i provvedimenti approvati.

Rifiuti di pile, di accumulatori e di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il decreto legislativo approvato in attuazione della direttiva prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, **una relazione contenente informazioni**, comprese stime circostanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Tale relazione è prevista al fine di verificare la corretta attuazione della normativa europea.

Veicoli fuori uso

La direttiva ha l'obiettivo di:

- prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso;
- garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
- assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.

Il decreto di attuazione della direttiva nel coordinare le disposizioni nazionali con quelle della direttiva:

- estende la responsabilità al produttore;
- individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
- rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di **tracciabilità** e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
- individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione

dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

Discariche dei rifiuti

Il decreto introduce una nuova disciplina organica in materia di **conferimento di rifiuti in discarica** prevedendo in particolare:

- la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l'obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035;
- nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi;
- il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

Il decreto legislativo mira inoltre a:

- riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche;
- adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche;
- definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

In attuazione della cosiddetta **"direttiva rifiuti"**, il decreto riforma il sistema di **responsabilità estesa del produttore (EPR)**, che ne individua e circoscrive specificamente responsabilità, compiti e ruoli.

In merito al regime di responsabilità estesa del produttore il decreto prevede tale regime per qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto), e adotta misure volte a incoraggiare la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale;

Sono state semplificate le procedure per l'istituzione di nuovi sistemi di EPR lasciando spazio alla concorrenza tra i diversi operatori. I requisiti minimi generali richiesti devono essere atti:

- a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera;
- a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti;
- a garantire l'alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e trattati;
- ad assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti relativamente alla loro quota di mercato;

- ad assicurare una corretta informazione ai detentori del rifiuto in merito alle misure di prevenzione, ai centri per il riutilizzo e per la preparazione al riutilizzo e ai sistemi di raccolta.

Inoltre il decreto:

- stabilisce che i produttori corrispondano un **contributo finanziario** che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;

- istituisce un **“Registro nazionale dei produttori”** per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore;

- rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

- prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici;

- introduce norme in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi e di bonifica dei siti inquinati;

- stabilisce **sanzioni amministrative pecuniarie** applicabili per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare riferimento all'iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.

A cura della Redazione

Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

Fusione per incorporazione: sottrazione al pagamento di imposte solo se si dimostra la natura fraudolenta dell'operazione

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si configura solamente quando vi è un atto dispositivo connotato da elementi di artificio o di inganno, inserendosi all'interno di uno stratagemma finalizzato a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione esattoriale. Tali elementi, essendo peraltro rilevanti anche per la valutazione dell'elemento soggettivo del dolo specifico, devono essere specificatamente esaminati dai giudici, che devono darne conto nella motivazione. Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8959 depositata il 5 marzo 2020.

Ad un imputato venivano contestati i reati di associazione a delinquere, di emissione di fatture inesistenti

(art. 8 D.Lgs. 74/2000) quale legale rappresentante di una Srl, nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) nella sua qualità di rappresentante legale in Italia di una società di diritto lussemburghese.

Il GUP riteneva l'imputato responsabile di tutti i reati a lui ascritti, mentre la Corte d'Appello lo assolveva dalle prime due contestazioni (rispettivamente perché il fatto non sussisteva e perché il fatto non costituiva reato), confermando la penale responsabilità per la terza contestazione. In particolare il prevenuto aveva, secondo la corretta ricostruzione dell'accusa, compiuto atti fraudolenti sui beni dei beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi ed Iva. In sintesi l'imputato prendeva parte, in concorso con altri soggetti, all'operazione di fusione per incorporazione di una società italiana, fortemente patrimonializzata, in quella lussemburghese. La sentenza veniva impugnata, evidenziando sostanzialmente da un lato che l'operazione di fusione era avvenuta mesi prima che l'imputato fosse nominato legale rappresentante della società, dall'altro che non si riscontravano gli elementi per la configurazione del reato contestato, mancando sia il dolo specifico che il carattere fraudolento della fusione.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8959 depositata il 5 marzo 2020, ha accolto il ricorso dell'imputato, cassando con rinvio la sentenza di appello. Preliminarmente i giudici hanno evidenziato che il delitto di sottrazione fraudolenta è un reato di pericolo a carattere eventualmente permanente, atteso che la consumazione si mantiene per tutto il tempo in cui permangono gli effetti giuridici degli atti posti in essere: pertanto per escludere la responsabilità dell'imputato non era sufficiente opporre il fatto che lo stesso avesse assunto la carica sociale in data successiva alla fusione. La sentenza impugnata non era però adeguatamente motivata in relazione alla supposta natura fraudolenta ed artificiosa di detta fusione, non chiarendo le modalità con le quali tale atto dispositivo avesse messo in pericolo la pretesa del Fisco, né aveva individuato l'entità della diminuzione del patrimonio posto a garanzia dei debiti erariali. Infatti, ai fini della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, gli atti dispositivi finalizzati ad eludere l'esecuzione esattoriale rilevano se, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano caratterizzati da elementi di inganno o di artificio, cioè dall'esistenza di uno schema predisposto per sottrarre le garanzie patrimoniali al recupero da parte del Fisco. Nella specie la sentenza

gravata era peraltro contraddittoria. I giudici avevano infatti escluso che l'imputato avesse partecipato all'associazione a delinquere contestata ed avesse contribuito alle irregolarità contabili riscontrate nell'impresa amministrata, proprio perché era divenuto amministratore della società lussemburghese solo mesi dopo che la fusione era stata effettuata e, a maggior ragione, progettata: parallelamente però la Corte d'Appello aveva riscontrato la responsabilità dell'imputato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, senza però spiegare come era arrivata a tale decisione, apparentemente incompatibile con l'assoluzione rispetto agli altri reati contestati al medesimo soggetto.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Ministero del Lavoro

Terzo settore: categorie escluse dal coordinamento e controllo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 2243 del 5 marzo 2020, fornisce le prime indicazioni in merito al coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore. La normativa si preoccupa di evitare ogni possibile effetto di aggiramento indiretto della previsione normativa dell'esclusione dal Terzo settore delle "categorie escluse". Tale previsione si potrebbe concretizzare attraverso la soggezione dell'ETS a direzione, coordinamento o controllo da parte di uno o più dei soggetti esclusi.

Con nota n. 2243 del 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni in merito al **coordinamento e controllo** degli enti del Terzo settore.

Controllo

In riferimento al controllo da parte di soggetti appartenenti alle categorie "escluse" dal Terzo settore emerge che il Ministero del Lavoro ritiene che, in un Ente del Terzo settore, bisogna evitare che si verifichi una delle tre possibili situazioni:

- la situazione di **controllo "di diritto"**: ipotesi che può verificarsi laddove l'atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso (oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la maggioranza dei voti esercitabili nell'organo assembleare, di indirizzo o nell'organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli ETS possono adottare. La descritta situazione di controllo ricorre altresì nella

circostanza nella quale, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell'ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell'organo assembleare o nell'organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce parimenti la disponibilità della maggioranza dei voti;

- la situazione di controllo **in via "di fatto"**: ipotesi che non emerge necessariamente dall'esame dell'atto costitutivo o dello statuto mentre può invece risultare da situazioni di fatto, oggettivamente riscontrabili alla luce delle circostanze del caso concreto, ad esempio, dall'esame delle deliberazioni degli organi in grado di indirizzare l'attività dell'ente, con particolare riferimento a quelli amministrativi.;

- la situazione di un eventuale **"controllo esterno"**: ipotesi che potrebbe risultare nel caso in cui emerga all'evidenza l'esistenza di appositi accordi di natura contrattuale tra due o più enti, dei quali quello (o quelli) appartenente alle categorie escluse, sia posto in condizione, in virtù di tali accordi, di esercitare un'influenza dominante sull'altro, determinandone gli indirizzi gestionali.

Direzione e coordinamento

Considerazioni simili quelle ora esposte in relazione al controllo possono essere effettuate con riferimento all'eventuale sussistenza di una **situazione di "direzione e coordinamento"** da parte di soggetti appartenenti alle categorie "escluse" dal Terzo settore.

Le disposizioni del codice civile non contengono una specifica **nozione di attività di direzione e coordinamento**, che può essere identificata come l'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'ente, cioè sulle scelte strategiche ed operative. In termini generali. Può quindi affermarsi che la formula "direzione e coordinamento" equivalga ad un'attività di "gestione unitaria" o "direzione unitaria", intesa come elemento qualificante un gruppo di enti. L'eventuale sussistenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte dei soggetti esclusi dovrà essere valutata in concreto, sulla base di elementi suscettibili di indicare un'effettiva influenza sulla gestione dell'ente da parte del soggetto "escluso".

In definitiva, Il Ministero ritiene che, se la ratio della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del CTS, è quella di precludere l'adozione della qualifica di ETS ad enti equiparabili ai c.d. soggetti "esclusi", in ragione di una effettiva commistione nella governance o nei processi gestori e decisionali, per altro verso deve considerarsi ammissibile la possibilità per le amministrazioni pubbliche e per gli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS di partecipare alle organizzazioni del

Terzo settore, purché **tale partecipazione non si traduca nell'esercizio da parte dei soggetti "esclusi" di un'influenza dominante sull'ETS**, né nella disponibilità da parte degli stessi della **maggioranza dei voti** nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini dell'amministrazione e della gestione dell'ente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 04/03/2020, n. 2243

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.